



TOGA LECCHESE

QUADRIMESTRALE EDITO DALL'ORDINE AVVOCATI DI LECCO

Anno XXXI - N. 2/2021





La collaborazione con Toga Lecchese è aperta a tutti gli operatori del diritto che intendano inviare saggi, interventi, provvedimenti giudiziari, note a sentenza e cronache di vita forense.

Gli articoli, le note, le osservazioni – firmati o siglati – esprimono unicamente l'opinione del loro autore.

SOMMARIO

La responsabilità dei giudici nella storia del processo	“	3
La pandemia potrebbe diventare il pretesto con il quale limitare il diritto di difesa?	“	4
Cerco - offro	“	5
Riforme legislative: l'ingiuria diventa un lusso per ricchi?	“	6
Institutio ex re certa e limiti della vis expansiva nella recente giurisprudenza di Cassazione	“	7
L'arringa fra passato, presente e...futuro	“	12
La truffa romantica: una breve ricognizione tra fatto e diritto	“	18
Per un rinnovato spirito dell'avvocatura	“	20
Un ricordo di Enzo Gheza	“	25
Non sentono, non vedono, non parlano... ..	“	26
Semplificazioni	“	27
Reato di stalking in ambito familiare	“	28
Brevi spunti di archeologia tributaria - il dazio	“	29
In giro per Mostre	“	30

TOGA LECCHESE

Fondatore e Direttore Responsabile
RENATO COGLIATI

Stampa:
LA NUOVA POLIGRAFICA DI MILANI ISIDORO
CALOLZIOCORTE (LC)

Autorizzazione n. 2/91 del tribunale di Lecco



Questo periodico è associato
all'Unione Stampa Periodica Italiana

La responsabilità dei giudici nella storia del processo

Le recenti vicende processuali, che coinvolgono direttamente o indirettamente, prestigiosi rappresentanti dell'ordine giudiziario, anche nel ruolo di componenti dell'organo di autogoverno della magistratura, il Consiglio Superiore della Magistratura, riportano all'attualità un tema di speciale rilevanza in ogni sistema giudiziario, quello della responsabilità dei giudici, che -nell'esercizio delle proprie funzioni- sono soggetti, come insegna l'art. 101 della Carta Costituzionale, soltanto alla legge.

Già nel processo romano, infatti, nell'ottica di un miglioramento dell'efficienza generale del sistema, era stata introdotta una serie di correttivi esplicitamente finalizzati a contrastare il fenomeno delle inadempienze dei magistrati.

Fra questi, spicca il fenomeno della renitenza dei giudici inferiori ad accogliere le impugnazioni contro le loro sentenze, con cui i funzionari imperiali cercavano di rallentare il corso dei successivi gradi di giudizio.

Un aspetto particolarmente rilevante, poiché in grado di mettere in luce quanto fosse determinante, per le sorti di un regolare svolgimento del giudizio, la funzione dei giudici inferiori contro le cui sentenze l'appello veniva proposto, in quanto essi, grazie al potere di "non recipere appellationem", avevano la facoltà di impedire l'ulteriore corso del giudizio: una prerogativa che si fondava non tanto (o non solo) sulla suscettibilità dei funzionari imperiali, bensì sulla necessità di salvaguardare la stabilità di una decisione che era stata oggetto di un accordo illecito con una delle parti e che un eventuale riesame della controversia, effettuato esclusivamente sotto un profilo squisitamente tecnico-giuridico, avrebbe potuto non superare il vaglio di un'istanza superiore. L'ostruzionismo dei giudici ad accogliere il gravame contro una loro sentenza era, del resto, largamente diffuso e fortemente radicato nel sistema processuale romano e le fonti giuridiche testimoniano quali e quanti espedienti fossero utilizzati dai giudici per ostacolare il corretto svolgimento del corso del processo.

Per contrastare tale fenomeno, la normativa imperiale giungeva a prevedere l'introduzione, per la prima volta nella normativa imperiale in materia, con una disposizione di carattere generale, l'irrogazione, per i casi meno gravi, di una pena pecuniaria sia a carico del magistrato, che dei componenti del suo ufficio (dieci e venti libbre d'oro).

Peraltro, tale disposizione non ottenne i risultati sperati, nonostante lo sforzo compiuto dagli imperatori succedutisi alla porpora imperiale per reprimere gli abusi dei giudici nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, come risulta dall'emanazione di una fitta serie di disposizioni normative, e testimonia come il fenomeno fosse diffuso e difficile da estirpare, tanto da porsi come ostacolo all'obiettivo di un *aequum iudicium*, cui si era ispirato, nel regolare il settore processuale, il legislatore romano.

Fu per questo, che il diritto romano introdusse, per i casi di reiterata inadempienza al rispetto delle leggi, l'applicazione della pena capitale (*capitale supplicium*) nei confronti di quei giudici che avessero tentato di eludere il rispetto delle norme procedurali.

Una soluzione drastica e certo eccessiva, tipica della fase storica in cui la disposizione venne emanata, ma che impone una profonda riflessione sullo stato della magistratura nel nostro sistema processuale e sui rimedi da introdurre alle patologiche deviazioni dei giudici dalla funzione giurisdizionale loro attribuita dalla Costituzione.



La pandemia potrebbe diventare il pretesto con il quale limitare il diritto di difesa?

Da più di un anno a causa (o con la scusa) dell'emergenza sanitaria tutti stiamo subendo una costante limitazione dei nostri diritti...Ma tra i diritti che vengono limitati può rientrare anche quella di difesa?

La domanda ho iniziato a farmela poco più di una settimana fa, dopo l'udienza di un processo nel quale assisto l'imputato, detenuto in via definitiva in forza di Sentenza, emessa in diverso procedimento, con la quale è stato condannato per più fatti di rapina aggravata.

Nell'udienza "incriminata" il cliente avrebbe dovuto rendere l'esame e, all'ingresso in aula, il Giudice mi ha comunicato che l'incombente si sarebbe svolto mediante videoconferenza dal carcere in forza dell'art. 23, comma 4, D.L. 137/2020 (convertito con L. 176/2020).

Ammetto che mi è "saltata la mosca al naso" perché ricordavo (male) che per procedere in modalità videoconferenza servisse il consenso della difesa.

L'esame non ha poi avuto luogo perché dalla Casa Circondariale è giunta notizia che il cliente, entrato in contatto con un soggetto positivo al Covid e quindi posto in quarantena, non sarebbe stato portato nella saletta predisposta per la videoconferenza.

Rientrata in studio ho verificato:

- che, effettivamente, il mio cliente ristretto poteva (anzi, doveva) rendere l'esame da remoto ex art. 23, comma 4, D.L. 137/2020 e per procedere in questi termini non era necessario il consenso della difesa;

- che, nel mio caso, il ricorso alla videoconferenza non poteva essere escluso nemmeno richiamando l'art. 146 bis disp. att. c.p.p. perché i reati per i quali il mio assistito è detenuto non rientrano fra quelli indicati dalla norma e l'art. 23 di cui sopra "riprende" le disposizioni di attuazione solo per le modalità, per così dire concrete, del collegamento (reciproca visibilità delle persone presenti ecc. ecc.);

- che il consenso della difesa è richiesto nell'ipotesi contemplata dall'art. 23, comma 5, D.L. 137/2020, che prevedeva lo svolgimento dell'intera udienza via Teams (o simili) per i processi nei quali gli imputati siano in stato di arresto, di fermo oppure liberi. In queste ipotesi, però, lo svolgimento dell'udienza da remoto è comunque esclusa quando debbano essere esaminati testimoni, parti, ecc.

A questo punto mi sembra che una stortura ci sia:

- l'imputato libero o sottoposto a misura non carceraria ha il diritto di rendere l'esame in presenza, mentre l'imputato ristretto (in via cautelare oppure definitiva) è costretto a rendere il medesimo esame in videoconferenza;

- lo svolgimento dell'esame in presenza, però, è più efficace perché permette al Giudice ed alle altre parti del processo di avere una percezione più completa, dal momento che l'atteggiamento, la postura e molte altre sfumature possono essere colte solo di persona e vanno inevitabilmente perse durante un collegamento in videoconferenza (ciò ancor di più ove, come spesso accade, gli

strumenti messi a disposizione siano obiettivamente inadeguati);

- prima della pandemia una restrizione così forte del diritto di difesa era prevista soltanto dalle disposizioni di attuazione: l'articolo 146 bis prevede, però, l'utilizzo della videoconferenza soltanto nel caso in cui la persona ristretta sia privata della libertà per reati particolarmente gravi, indici di una spiccata pericolosità, tale da far temere che lo spostamento dal carcere all'aula di udienza possa essere strumentalizzato per tentativi di fuga o che la stessa presenza in aula possa essere utilizzata per comunicare con altri correi dello stesso spessore criminale;

- con la pandemia, invece, questa limitazione del diritto di difesa è stata generalizzata e ciò a mio avviso evidenzia una immotivata compressione di questo diritto. Dal punto di vista dell'esame non vi è, infatti, alcuna differenza fra un imputato ristretto ed un imputato libero (o sottoposto a misura non detentiva) e non si comprende quindi perché il primo debba subire una limitazione così forte dei propri diritti;

- ipotizzare una violazione del principio costituzionale di uguaglianza è complesso perché, ove la questione fosse sollevata, verrebbe quasi certamente eccepito che il comma 4 ed il comma 5 dell'art. 23 D.L. 137/2020 trattano di due situazioni diverse, che, quindi, ben possono essere disciplinate in modo differente. Ma questa diversità, per quel che concerne l'esame dell'imputato, è solo formale;

- il mio timore è che con la scusa della necessità di emanare una normativa emergenziale vengano introdotte norme fortemente limitative dei nostri diritti;

- non sarebbe forse più conforme allo spirito della nostra Costituzione prevedere che proprio l'imputato nella posizione più delicata, come quello privato della libertà, goda della tutela più piena? In quest'ottica non è un controsenso che l'art. 23, comma 4, D.L. 137/2020 obblighi proprio questo imputato a rendere l'esame da "remoto"?

RACHELE VIGANÒ

Cerco / Offro

Affittasi ufficio in condivisione sito in: Lecco Piazza XX settembre n. 7
Per informazioni scrivere alla seguente e-mail: franco.pozzoli@libero.it - Avv. Franco Pozzoli



RIFORME LEGISLATIVE / l'ingiuria diventa un lusso per ricchi ?

Com'è noto, la disposizione di legge introdotta con i D.Lgs. 15 gennaio 2016 n.7 e 8 ha abrogato il reato di ingiuria, declassandolo a semplice illecito amministrativo, come tale punibile con la sola sanzione pecuniaria, da un minimo di € 100 ad un massimo di € 8000.

Inutilmente rimessa alla Corte Costituzionale dal Giudice di Pace di Venezia (con ordinanza del 24.01.2017), la riforma ha avuto la definitiva consacrazione da parte della Consulta con la pronuncia depositata il 6 marzo 2019.

Con il massimo rispetto per il rigore argomentativo svolto dalla Corte, astrattamente ineccepibile sotto il profilo tecnico-giuridico, non possiamo esimerci da qualche riflessione dettata dalla preoccupazione connessa alla fase applicativa della riforma in argomento.

La prima perplessità consiste nel constatare che, non potendo più la prova dell'ingiuria subita fondarsi sulla deposizione sotto giuramento dell'offeso, come avveniva in sede penale prima della riforma, la prova stessa risulta assai difficoltosa, se non addirittura impossibile, atteso che la fattispecie (ingiuria semplice) si configura nell'offesa direttamente ad un soggetto che, nella circostanza, può essere anche da solo e, quindi, senza testimoni : in questo caso , dunque, la vittima risulta priva di tutela e ben scarso pregio – ci sia consentito rilevarlo – assume la tesi contraria sostenuta dall'Avvocatura dello Stato nel giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale, laddove si è spinto a contrastare l'ineludibile carenza probatoria conseguente alla disposta depenalizzazione, affermando esservi "altri mezzi che possono portare all'accertamento della fattispecie , quali quelli previsti dagli artt.228, 230, 233 del codice di procedura civile", ossia la consulenza tecnica che - osserviamo - non è dato comprendere come possa trovare ingresso nel giudizio civile avente ad oggetto un'ingiuria.

Ciò posto, la riforma, così come configurata, consente di perseguire – attraverso un lungo e costoso giudizio civile – il responsabile dell'ingiuria unicamente allorchè essa si sia avverata in presenza di più persone ("ingiuria aggravata"), nel qual caso la pena pecuniaria è elevata fino ad un massimo di € 12.000,00 in favore dell'Erario, oltre all'importo che sarà liquidato dal Giudice, quale risarcimento in favore dell'offeso.

Duole, a questo punto, constatare l'affievolimento della tutela conseguente alla disposta depenalizzazione, pur essendo l'onore e il decoro personale innegabilmente da iscriverne tra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art.2 della Costituzione che la stessa Corte Costituzionale (in sue precedenti pronunce quali quelle n.38 del 1973 e 86 del 1974) non ha esitato ad annoverare tra i "beni e i diritti di rango essenziale, assoluto, personale, non patrimoniale, inalienabile, intrasmissibile, imprescrittibile, originario e innato".

Orbene, è di solare evidenza che, eliminando la forza deterrente del precetto penale e della condanna fin qui prevista dall'art.594 del codice penale a carico del responsabile, il Legislatore abbia finito con il conferire (ci si perdoni l'iperbole)...licenza di offendere alle persone facoltose, indifferenti rispetto al rischio di dover effettuare l'esborso di qualche centinaio o migliaio di euro, sempre ammesso che la vittima riesca a provare – nel giudizio civile – l'offesa subita !

A corroborare questo convincimento, ci torna in mente che in materia di Codice della strada, al fine di

imporre in maniera concreta ed efficace il rispetto del divieto di sosta, vige la disposizione non solo dell'ammenda (che, per un ricco, può essere poca cosa), ma , altresì, della rimozione forzata del veicolo!

Se è vero, dunque, che anche, per l'ingiuria non possa prescindersi dal far ricorso ad un equilibrio tra i rimedi giudiziari di tipo repressivo e le misure deterrenti volte a prevenire l'illecito, è ragionevole attendersi un ripensamento del Legislatore , specie dopo un periodo di prevedibile fallimentare applicazione della riforma, probabilmente ispirata dall'intento di sgombrare i nostri uffici giudiziari dai processi (erroneamente) ritenuti di modesta entità, tale non potendosi considerare quelli riguardanti la dignità e l'onore della persona umana.

MARIO ROMANO

Institutio ex re certa e limiti della vis expansiva nella recente giurisprudenza di Cassazione

In materia di successioni testamentarie, l'art. 588 c.c. traccia la distinzione fondamentale tra disposizioni a titolo universale e disposizioni a titolo particolare. Il primo comma della norma prevede che le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore, mentre le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario. Il secondo comma della norma contempla la c.d. institutio ex re certa, ossia l'istituzione di erede realizzata mediante l'assegnazione di beni determinati o di un complesso di beni, qualora risulti che il testatore abbia inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.

Una delle questioni più interessanti e dibattute in merito all'institutio ex re certa riguarda la sua potenziale vis expansiva: in altri termini, ci si chiede a quali eredi spettino gli eventuali beni del de cuius non indicati nel testamento.

Ai fini della soluzione del problema, occorre mettere in relazione l'art. 588, comma 2, c.c. con altre due disposizioni codicistiche, ovvero l'art. 457, comma 2, c.c. («Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria») e l'art. 734, comma 2, c.c. («Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volontà del testatore»). Da queste ultime disposizioni sembra ricavarsi un principio generale per il quale la vis expansiva collegata all'acquisto a titolo di erede può, a volte, non interessare alcuni beni del de cuius. D'altro canto, però, una vocazione a titolo universale dovrebbe di regola comportare l'estensione dell'acquisto anche a quei beni non espressamente citati dal de cuius nel testamento.

L'incertezza sul punto appare evidente se si esaminano le tesi elaborate da dottrina e giurisprudenza. Secondo una prima opinione (CICU, Successioni per causa di morte, Parte Generale, in Tratt. Cicu-Mes-



sineo, Milano, 1961, 27; BONILINI, "Institutio ex re certa" e acquisto, per virtù espansiva, dei beni non contemplati nel testamento, in Fam., pers. E succ., 2008, 532 ss.), i beni non menzionati nel testamento dovrebbero essere attribuiti agli onorati testamentari e ripartiti in proporzione al valore delle certae res assegnate per testamento.

In base ad un secondo orientamento (GANGLI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, I, Milano, 1952, 381; BIGLIAZZI GERI, Il testamento, in Tratt. Rescigno, Torino, 1997, 142 ss.), sui beni non specificati dal testatore si creerebbe una comunione tra gli istituiti ex certis rebus e gli eredi legittimi. Una terza posizione (cfr. la risalente CASS. CIV., 23.03.1963, n. 737) esclude il concorso degli istituiti ex certis rebus sui beni non citati nell'atto di ultima volontà, con la conseguenza dell'instaurazione di una comunione tra gli eredi legittimi sulle res non assegnate nel testamento.

Vi è, poi, chi distingue l'ipotesi in cui l'omessa menzione di alcuni beni da parte del testatore sia stata volontaria dall'ipotesi in cui l'omissione sia stata inconsapevole: solo nel primo caso si aprirebbe la successione legittima (TRABUCCHI, Nota a Cass., 23.03.1963, n. 737, in Giur. it., 1964, I, 1, 186). In questa prospettiva, si è ritenuto corretto presumere la volontà del de cuius di attribuire pro quota agli istituiti ex certis rebus i beni non indicati nella scheda testamentaria (PERLINGIERI, Heredis institutio ex certa re, acquisto di beni non contemplati nel testamento e l'art. 686 c.c., in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2011, 466). Una recentissima ordinanza della Cassazione (CASS. CIV., Sez. VI - 2, ord. 09.04.2021, n. 9487), allineandosi sostanzialmente ad una precedente sentenza del 2019 e aggiungendo un'opportuna specificazione, ha contribuito a dissipare i dubbi derivanti da alcune sentenze di legittimità pronunciate dal 2015 al 2018, cui si farà cenno qui di seguito.

Nella motivazione di CASS. CIV., Sez. II, 11.06.2015, n. 12158, si poteva leggere: «La Corte di Appello, sulla base della interpretazione globale del testamento, ha, pertanto, correttamente escluso il ricorso ad una successione legittima quanto alla somma di denaro suddetta, ricomprendendola nella quota relitta a titolo universale, avuto riguardo alla c.d. forza espansiva della istituzione "ex re certa" per i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti ed implicitamente riconoscendo la volontà della testatrice in tal senso».

Successivamente, CASS. CIV., Sez. II, 19.07.2016, n. 14757 si era così espressa: «L'operatività del principio della vis espansiva della institutio ex re certa presuppone evidentemente che il testamento non abbia esaurito con le attribuzioni di beni determinati l'intero asse ereditario, e che pertanto anche i beni di cui non si è disposto espressamente, debbano essere devoluti agli eredi o all'erede la cui chiamata non avvenga mediante formale attribuzione del titolo da parte del testatore, ma in maniera implicita attraverso l'assegnazione di determinati beni».

Nello stesso senso si era pronunciata CASS. CIV., Sez. Un., ord. 28.06.2018, n. 17122, la quale, richiamando il precedente del 2015, aveva affermato che «in tema di delazione dell'eredità, non ha luogo la successione legittima agli effetti dell'art. 457 c.c., comma 2, in presenza di disposizione testamentaria a titolo universale, sia pur in forma di istituzione ex re certa, tenuto conto della forza espansiva della stessa per i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti [...]. Soluzione, quest'ultima, da condividere e riaffermare anche in considerazione del conforme avviso della dottrina largamente maggioritaria, la quale osserva che la posizione dell'istituito ex re certa non è diversa da quella dell'erede pro quota, in favore del quale opera senz'altro la c.d. forza espansiva della delazione testamentaria, che riguarda anche i beni ignorati o sopravvenuti».

I passaggi sopra riportati sono stati da più parti interpretati come un'adesione della Suprema Corte alla

tesi per la quale la vis expansiva riguarderebbe qualsiasi bene non contemplato nel testamento (probabilmente perché il riferimento ai beni «ignorati» lascia spazio alla possibilità di ricomprendersi anche quei beni volutamente non considerati dal testatore).

Con la pronuncia CASS. CIV., Sez. II, 03.07.2019, n. 17868, la Suprema Corte ha individuato alcuni limiti alla vis expansiva, affermando che l'istitutio ex re certa non attribuisce all'istituito la qualità di unico erede; pertanto, quando essa non comprende la totalità dei beni, le res che non hanno formato oggetto di disposizione si devolvono – in assenza di altre disposizioni istitutive – secondo le norme della successione legittima (ai sensi dell'art. 457, comma 2, c.c.). Secondo la Corte, «il lascito di un bene determinato, se vale istituzione di erede, esprime una quota del patrimonio; laddove questa, singolarmente considerata o in concorso con altra quota, non copra l'intero, cioè non raggiunga la c.d. unità, deve aprirsi [...] la successione legittima, così come accade ove sia espressamente prevista la frazione numerica della quota in cui un soggetto è chiamato a succedere. [...] Presupposto della successione legittima è la mancanza, in tutto o in parte, della delazione testamentaria. Esso si concreta nella ipotesi di inesistenza di un testamento oppure della esistenza di un testamento contenente solo disposizioni a titolo particolare o contenente una o più disposizioni a titolo universale limitate a una quota dell'eredità. [...] se le quote istitutive, aritmeticamente determinate dal testatore o determinate ex post in base alla valutazione dei beni, non ricostituiscono l'unità, si avrà il normale concorso della successione legittima con la successione testamentaria ex art. 457 c.c., comma 2. Il principio della vis espansiva della delazione ereditaria non si riflette in un diverso modo di applicare la regola del concorso fra i due tipi di successione, ma nell'equiparazione, circa la sorte dei beni non contemplati, tra l'erede istituito ai sensi dell'art. 588 c.c., comma 1, con quello istituito ai sensi del comma 2 della norma. In questi termini il principio vuol dire che l'acquisto dell'istituito ex re certa non è necessariamente limitato alla singola cosa attribuita come quota; con la conseguenza che la successione legittima, qualora non si sia già aperta in applicazione dell'art. 457 c.c., comma 2, non si aprirà autonomamente per i beni ignorati o sopravvenuti».

Dalla pronuncia del 2019 traspare lo sforzo di conciliare la vis expansiva (affermata in modo sintetico anche dalle Sezioni Unite) e l'ammissibilità, in alcuni casi, della successione legittima sui beni non espressamente citati nel testamento. Nella predetta ordinanza n. 9487/2021 della VI Sezione, su cui conviene ora concentrarsi, si ravvisa un completamento dell'iter argomentativo della sentenza del 2019 (del resto, il Relatore è stato il medesimo in entrambi i procedimenti).

La vicenda di cui si è occupata la VI Sezione trae origine da un testamento olografo nel quale non erano menzionate le obbligazioni, intestate alla de cuius, contenute nel dossier titoli presso un istituto di credito. La Corte d'appello di Brescia aveva ritenuto che i lasciti in favore dei tre nipoti della testatrice (T.G., Z.E. e Z.L.) costituissero istituzioni ex certis rebus e, pertanto, in forza della vis expansiva, le obbligazioni spettassero in parti uguali ai tre nipoti, eredi testamentari. Le nipoti Z.E. e Z.L., che sarebbero state chiamate alla successione anche in forza di legge (diversamente da T.G.), pretendevano che il dossier, in quanto non oggetto di espressa disposizione testamentaria, fosse devoluto alle sole eredi legittime.

La Cassazione analizza, in primo luogo, gli elementi considerati dalla Corte d'appello per qualificare i lasciti come istituzioni ex certis rebus e richiama l'orientamento consolidato in tema di distinzione tra erede e legatario, basata sull'art. 588 c.c.: l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli,



individuati, beni; l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, incensurabile in Cassazione, se congruamente motivato.

In merito alla questione della vis expansiva, la VI Sezione si ricollega al precedente del 2019, allo scopo di affermare che «in mancanza di una manifestazione contraria all'apertura della successione legittima, i beni consapevolmente esclusi sono attribuiti al chiamato ex lege (arg. ex art. 734 c.c.)».

La Corte utilizza l'espressione «consapevolmente esclusi» e rimuove così le incertezze derivanti dall'impiego, in altre sentenze, del termine «ignorati» (che può assumere sia il più comune significato di «non conosciuti», sia quello di «intenzionalmente non considerati»). Quindi, il Collegio aderisce alla tesi che pone l'attenzione sulla volontarietà o sull'involontarietà dell'omessa menzione dei beni.

Chiarito tale aspetto, la Cassazione delinea lo schema attributivo dei beni del de cuius: 1) la quota dell'istituito ex re è determinata in base al rapporto fra le cose a lui attribuite e il valore globale dei beni che il testatore sapeva di possedere in quel dato momento, tenuto conto anche di quelli non contemplati nel testamento; 2) l'erede legittimo succede nella quota differenziale, formata dagli altri beni di cui il de cuius era a conoscenza al momento della redazione del testamento; 3) in forza della vis expansiva, che costituisce connotato essenziale della vocazione a titolo universale, i beni inconsapevolmente ignorati dal testatore o sopravvenuti dopo la confezione della scheda si ripartiscono fra erede testamentario ed erede legittimo nella proporzione derivante dai valori delle quote sub 1 e sub 2.

Affinché tali affermazioni non si pongano in contrasto con i precedenti giurisprudenziali, la Corte si premura di osservare che «è stato talvolta affermato un principio, apparentemente diverso da quello recepito dalla giurisprudenza più recente. Tale principio [...] sembra negare, sulla scia di autorevoli opinioni sostenute in dottrina, la possibilità del concorso fra l'erede legittimo e l'istituito ex re, che sarebbe l'unico erede in virtù della forza espansiva implicita nel riconoscimento della qualifica ereditaria».

La VI Sezione rileva, tuttavia, che «nella fattispecie decisa da Cass. 12158/2015 la vicenda rimane oscura in fatto e non è consentito comprendere se realmente il principio della vis expansiva della institutio abbia avuto un ruolo sulla soluzione. Infatti, la Suprema Corte, nel riconoscere corretta la decisione della corte d'appello di escludere l'apertura della successione legittima con riferimento a un conto corrente non contemplato dal testatore, menziona l'esistenza nel testamento di una disposizione del seguente tenore: "istituisco miei ered[i] universali in parti uguali i miei nipoti ...". Una tale disposizione sembra alludere a una istituzione di erede ai sensi dell'art. 588 c.c., comma 1, piuttosto che a una institutio ex re».

Quanto al caso deciso dalle Sezioni Unite nel 2018, l'ordinanza n. 9487/2021 ricorda che «la lite traeva origine da un testamento olografo con il quale il defunto lasciava alla moglie l'usufrutto generale e ai cugini la nuda proprietà di tutti i suoi beni. Il testatore onerava l'una e gli altri di costruire un sepolcro su di un lotto di cui egli era concessionario. Realizzato il sepolcro e consolidatasi alla morte del coniuge la proprietà piena in favore degli eredi, sorgeva controversia tra questi ultimi, da un lato, e la persona alla quale il coniuge aveva a sua volta legato il sepolcro, dall'altro. Le Sezioni Unite hanno riconosciuto che il sepolcro andava attribuito agli eredi testamentari, non aprendosi sul bene sopravvenuto la successione legittima. Ma anche in questo caso non c'è nessun reale contrasto con la tesi che ammette il concorso dell'istituito ex re con l'erede legittimo. Invero, se il testatore attribuisce ad una persona beni determinati o un complesso di beni, tacendo del resto, ma disponendo (o credendo di disporre) della totalità dei cespiti ereditari, si avrà una istituzione ex asse, con conseguente apertura della sola successione testamentaria. L'istituito ex re, quale unico erede, apprenderà anche il bene ignorato o sopravvenuto. Proba-

bilmente la stessa soluzione potrebbe giustificarsi, sul piano interpretativo, in presenza di una istituzione ex re che comprenda la quasi totalità degli elementi attivi del patrimonio del testatore».

Queste ultime precisazioni meritano di essere valutate attentamente.

Secondo la Corte, un'istituzione ex asse (effettiva o ritenuta tale dal testatore) determina la piena operatività della vis expansiva. Tale affermazione si spiega perché, nel caso in esame, non vi sono beni consapevolmente esclusi dal testatore e, quindi, non esiste una «quota differenziale» in cui l'erede legittimo possa succedere (secondo quanto previsto al punto n. 2 dello schema attributivo precedentemente riportato): la successione legittima non si apre e sui beni inconsapevolmente ignorati o sopravvenuti non può esservi un concorso tra erede testamentario ed erede legittimo (come invece previsto al punto n. 3 dello schema di cui sopra), posto che manca proprio l'erede ex lege.

La Corte si spinge, poi, a suggerire una possibile equiparazione tra l'ipotesi di beni inconsapevolmente trascurati dal testatore oppure sopravvenuti e l'ipotesi di beni conosciuti e non espressamente menzionati nell'atto di ultima volontà, ma costituenti solo una minima parte dell'attivo ereditario.

Al termine del proprio ragionamento la Cassazione si esprime nel senso che, «pure nella consapevolezza della divergenza di opinioni che da sempre si registra sull'argomento», si debba «dare continuità al principio, recentemente riconosciuto da questa Corte, che l'institutio ex re non presuppone necessariamente l'intenzione di escludere la successione legittima».

La VI Sezione rimarca il fatto che la Corte d'appello ha ommesso qualsiasi indagine «sulla causa della supposta omissione: cioè se i beni (nella specie le obbligazioni)» siano «stati tenuti fuori dalla disposizione consapevolmente o invece perché dal testatore ignorati, dimenticati, sopravvenuti, o magari perché di esigua importanza rispetto ai beni assegnati in guisa da fare apparire superflua [la] loro menzione ecc. A un attento esame la Corte d'appello mostra di avere implicitamente ritenuta superflua persino la preliminare attività interpretativa per stabilire il reale ed effettivo contenuto oggettivo della stessa institutio: essendo l'istituto l'unico erede, l'erede legittimo non avrebbe comunque pretese da accampare sui beni eventualmente esclusi. Si deve invece recepire il diverso principio che non sono configurabili in materia soluzioni sulla base di regole astratte. In primo luogo, perché la lacuna potrebbe essere solo apparente e tale perciò da escludere il concorso dell'erede legittimo senza dover ricorrere al principio della vis expansiva. In secondo luogo, perché il principio della vis expansiva non può certamente giustificare l'attribuzione all'istituto dei cespiti che il testatore abbia consapevolmente tenuto fuori dalla comprensione della disposizione ex re certa. Questi cespiti dovranno [...] andare agli eredi legittimi. Al complesso di tali verifiche dovrà provvedere il giudice di rinvio».

In conclusione, l'ordinanza dello scorso aprile si inserisce nell'orientamento che riconosce la vis expansiva dell'institutio ex re certa, ma evidenzia, correttamente, che l'acquisto da parte dell'istituto ex re non si estende a quei beni che siano stati consapevolmente esclusi e, quindi, intenzionalmente non menzionati dal testatore; ove ricorra quest'ultima ipotesi, in relazione a tali beni si aprirà la successione legittima. A quel punto, sugli eventuali beni inconsapevolmente esclusi o sopravvenuti concorreranno gli istituiti ex certis rebus e gli eredi legittimi.



L'ARRINGA FRA PASSATO, PRESENTE E...FUTURO

L'incessante rimodellamento dello scenario giudiziario penalistico, almeno a far tempo dal primo codice postunitario, non avrebbe potuto evitare di incidere su quello che ha sempre costituito, nell'immaginario collettivo, il suo momento più tipico e appariscente: l'arringa difensiva.

Superiamo d'un balzo i due millenni che ci separano dagli albori del "processo penale" abbozzato nell'antica Grecia, ove è nata l'arte oratoria quale naturale e inevitabile filiazione della retorica, sospinta dalla filosofia e dalla sofistica e in cui primeggiarono le immortali figure di Lisia, di Eschine e, sopra tutti, di Demostene.

Tralasciamo anche i successivi sussulti della grande oratoria romana, con le celeberrime figure di Ortensio, Cicerone e dell'ispanico Quintiliano: giungiamo al processo penale che, via via delineato nei codici di procedura penale italiani promulgati nel 1865, nel 1913, nel 1930, trova la attuale configurazione nel vigente codice Vassalli/Pisapia, entrato in vigore nell'oramai lontano 24 ottobre 1989.

Va subito chiarito che non sono stati specifici interventi normativi a modificare, dai suoi albori fino ai giorni nostri, la "arringa", specie quella pronunciata dal difensore dell'accusato: non ce n'è stato bisogno, perchè questa tipica e storica forma di "discussione orale" è sempre stata espressione della realtà culturale di riferimento, prima che prodotto di una disciplina legislativamente normata.

Ciò che ne ha determinato la evoluzione di contenuti e di forma, è sempre avvenuto in assoluto parallelismo con le modificazioni socio-culturali e con il cambiamento della figura e della sensibilità del difensore penale.

Sì che affrontare la questione "arringa", significa anche comprendere che cosa è stato, che cosa è e che cosa sarà l'avvocato penale, quale il suo compito, come dovrebbe svolgerlo.

In secondo luogo, l'aspetto tecnicamente più interessante dell'argomento "arringa", è costituito dalla risposta al quesito su quale sia e quale potrà essere il "valore" intrinseco, funzionale, al di là del valore "estetico", di questo importante momento processuale e come potrebbe o dovrebbe modificarsi in futuro.

L'arringa difensiva, ho detto prima, ha storicamente rappresentato forse il momento più tipico e appariscente del processo penale: quello più ricco di pathos, quello che ha sempre suscitato curiosità, attirando nelle aule di giustizia, almeno fino a qualche decennio fa -e ancora oggi nei casi più clamorosi- una numerosa e variegata "platea" di cittadini appassionati e spesso accaniti nelle contrapposte tifoserie degli innocentisti e dei colpevolisti.

Soprattutto i casi giudiziari dalla più vasta eco mediatica (recentemente vedi i casi della c.d. "strage di Erba"-2006-, di Yara Gambirasio-2010-, per non parlare di tutta la gamma dei processi ...berlusconiani a luci rosse, quali "Ruby, Ruby bis, Ruby ter ecc) hanno costituito e ancora costituiscono, vero e proprio "spettacolo" a disposizione della collettività.

Comunque, in qualsiasi processo, la pronuncia della arringa difensiva rappresentava l'indiscusso "clou" della pièce giudiziaria.

Per onestà va detto che, molto spesso, questa particolare forma di "perorazione", incideva poco o nulla sulla valutazione del giudice e, quindi, sulla successiva sentenza; ma molto spesso determinava le fortune o le sfortune dell'avvocato che la pronunciava, talvolta indipendentemente dall'esito del processo, creando, soprattutto in anni passati, le figure mitiche di quell'Olimpo dell'avvocatura penale di cui si tramandano ancora oggi i fasti, rammentati da riviste specialistiche e dagli amarcord di qualche sparuto, nostalgico sopravvissuto.

Un quesito che concretamente si pone, con riferimento alla "arringa", è se essa abbia, oggi, la stessa funzione che

ne aveva decretato la centralità processuale, almeno fino all'avvento del codice processuale-penale vigente e se, in prospettiva, sia destinata a rappresentare un momento realmente significativo nella struttura del processo, oppure se sia avviata a un irreversibile tramonto: vuoi perdendo lo smalto e il fascino dei tempi passati, vuoi riducendosi, sempre più, a breve chiosa verbale, sinteticamente riassuntiva degli elementi utili per il verdetto auspicato.

Occorre, innanzitutto, riconoscere che la pronuncia della "arringa", dagli ultimi decenni dell'800 fino a quasi tutti gli anni '80 del '900, si è andata modificando, sia quanto alle modalità formali della sua pronuncia, sia quanto alla scelta dei suoi contenuti, di pari passo con la modificazione della società e dei suoi modelli, di cui il linguaggio costituisce espressione indubbiamente fondamentale.

Nel processo penale di quelle stagioni travagliate da due guerre mondiali, le cui tremende devastazioni materiali e morali hanno creato una società fragile, già indebolita da una lunghissima storia di feroci lotte e di mai sopiti dolori, il momento di maggior visibilità del difensore, quello in cui il legale poteva maggiormente mostrare e dimostrare di "esistere" sulla scena del giudizio, era la fase finale, con la pronuncia della arringa.

Fino a tale momento, egli aveva svolto un compito forse anche abbastanza inutile, certamente poco significativo ed evidente: ma allorchè veniva pronunciata la fatidica frase "la parola alla difesa", allora la figura dell'avvocato si sarebbe potuta ergere in tutta la forza e in tutta la evidenza del proprio compito e, nella silenziosa tensione dell'aula, la sua voce si sarebbe potuta alzare, ascoltata (spesso più dal pubblico che dal giudice!), con religiosa attenzione.

Per il difensore, l'arringa rappresentava il "momento del riscatto" da una sostanziale marginalità operativa che ne aveva, se non proprio mortificato, quanto meno reso poco evidente, fino a quel punto, il ruolo.

Va purtroppo subito affermato, senza indulgere in falsa retorica, che l'avvocatura penale, fatta salva una luminosa minoranza, non è mai stata all'altezza di questo "momento" di riscatto.

Gran parte dei difensori ha largamente abusato di questa occasione, trasformando in una delirante persecuzione affabulatoria, quello che sarebbe dovuto essere uno strumento, delicato ed estremamente importante, di rigorosa esposizione critica degli elementi autenticamente ed appropriatamente difensivi, idoneo ad aiutare il decidente a comprendere e considerare una prospettiva della vicenda diversa dalla proposizione accusatoria.

Complice una diffusa cultura della pomposa apparenza, della forma prevalente sulla sostanza, della teatralità, gran parte delle arringhe si traduceva in discorsi vacuamente declamatori, spesso ad uso e consumo della "platea", nella attuazione di un modello maldestramente recitativo che, esaltando l'aspetto scenico dell'argomentare, ne inficiava quello contenutistico.

Se ne avvantaggiava il pubblico presente, si compiaceva il cliente, si nutriva il narcisismo – a volte ipertrofico- del legale, ma si svantaggiava la funzione propria della arringa, trasformata da incisiva e conclusiva fase processuale, a deplorable rappresentazione, talvolta solo macchiettistica, in cui la figura dell'oratore assumeva una dimensione caricaturale, trascinando con sé l'immagine stessa del ruolo difensivo e del suo maldestro interprete.

Sovente essa risultava priva di qualsiasi guizzo idoneo a suscitare un qualche apprezzamento di rilevanza giudiziaria e altro non appariva se non una piatta, annoiata declamazione, stentata e incolore, di argomenti sciatti, dalla logica sgangherata quando non del tutto assente, formulata da avvocati scarsamente dotati, annaspanti nella confusione dei concetti e nella ignoranza dei contenuti.

Soprattutto questo, ha generato e poi via via amplificato e reiterato fino ad oggi, la oramai -temo- inestirpabile cattiva disposizione del giudice all'ascolto, rinfocolando sempre più, nella cultura della magistratura giudicante, l'idea, tutt'ora (non a torto!) diffusa, di una generale, anche se non assoluta, inutilità dell'arringa difensiva e diffondendo la conseguente "cultura della insofferenza" nei confronti di essa e del suo autore.

Dobbiamo riconoscere, con assoluta onestà intellettuale, che torme di "oratori" imbarazzanti nella loro vacuità ar-



gomentativa, deprimenti nella loro incapacità espositiva e deplorabili nella ignoranza del fatto e del diritto, hanno massacrato i timpani di generazioni di giudicanti costretti "...in grazia dell'impiego...", ad ascoltarli.

La arringa ha, peraltro, subito una ulteriore radicale trasformazione e un vistoso indebolimento, con l'avvento del codice di procedura penale Vassalli-Pisapia (ottobre 1989).

In esso, infatti, la centralità del processo penale, quanto meno nel suo iter "normale", è stata attribuita alla fase della istruttoria dibattimentale in cui avviene, con la diretta azione e sotto il diretto controllo di tutti i soggetti della scena processuale, la germinazione del materiale da valutare ai fini della pronuncia della sentenza.

Il tutto con "equivalenza" operativa di accusa e difesa che, poste sul medesimo piano (anche nella materiale disposizione dell'aula e dei rispettivi alloggiamenti), sono chiamate a svolgere una funzione "maieutica", attraverso l'ascolto delle voci testimoniali e consulenziali e mediante tutte le altre iniziative che apparissero utili per l'accertamento delle responsabilità.

E' quindi stato spostato il baricentro del processo, dalla fase conclusiva della arringa, a tutta quella precedente, deputata a "costruire" l'edificio probatorio, rispetto al quale, pertanto, le conclusioni orali delle parti, assumono quasi semplicemente una funzione di "commento", rispetto a quanto acquisito.

I codici previgenti, invece, orientati ad un processo di stampo eminentemente inquisitorio, prevedevano che tutto il materiale valutativo fosse già stato predisposto lontano dall'aula, quasi esclusivamente dall'ufficio del pubblico ministero (o dal giudice istruttore) nelle fasi processuali precedenti e il dibattimento aveva solo una residuale e finale funzione di verifica, una sorta di "prova del nove" sulla genuinità e il significato di quelle acquisizioni.

Acquisizioni che componevano un fascicolo a disposizione del giudicante, addirittura molto tempo prima che si celebrasse il processo; il giudice entrava in aula con "sotto braccio", il fascicolo di cui era stato messo in condizione di conoscere ogni dettaglio e i soggetti "parlanti" venivano sostanzialmente "messi a confronto" con le loro precedenti dichiarazioni, attraverso un meccanismo spesso ripetitivo, mortificante e sovente ...anche soporifero!

Basti pensare che a pubblico ministero e difensore non era assolutamente consentito rivolgere direttamente domande a imputati e testimoni!

Entrambi, p.m e difensore, avrebbero dovuto proporre al giudice (in caso di collegio, al presidente) la domanda che avrebbero voluto formulare al teste o all'imputato: il giudice ne valutava la liceità, la opportunità e la pertinenza, se del caso la modificava secondo il proprio "gusto" e, alla fine, si rivolgeva all'interpellato, formulando egli direttamente il quesito.

Cosa che determinava un meccanismo farraginoso, spesso fonte di diatribe fra il proponente la domanda ed il giudice che avrebbe dovuto dividerla per poi "girarla" al destinatario.

Anche la introduzione e il sempre più diffuso accesso ai "riti alternativi" che essenzializzano l'iter processuale, depurandolo di qualsiasi sovrastruttura e determinando una sua vistosa contrazione, contribuisce fortemente a restringere il valore della argomentazione orale che non sia stringatissima evocazione di qualche argomento.

Sì che, imboccata la via della natura requirente dell'indagine giudiziaria e implementato l'accesso a riti alternativi, si ridurrà sempre più il numero dei processi che sfoceranno in una arringa veramente impegnativa, tale da richiedere una particolare capacità oratoria.

Verranno conseguentemente anche a ridursi notevolmente le occasioni in cui l'avvocato potrà "fare pratica" sul campo o potrà osservare colleghi esperti nella perorazione finale.

Fatalmente la importanza delle arringhe perderà di valore, mentre prenderà sempre più piede un discorrere essenziale, scabro, sicuramente lontano dal rappresentare momento chiave del compito difensivo ma, forse, più efficace e persuasivo.

Alla fine, avremo meno abilità oratoria o recitativa, ma ne potrebbero guadagnare la efficienza (e la serietà) del processo!

Naturalmente il difensore dovrà finalmente comprendere, sempre di più, l'importanza di affiancare, alla oralità del discorso difensivo, che dovrà limitarsi a brevi sottolineature di qualche preminente aspetto costituente il materiale acquisito, una adeguata memoria scritta: questo adempimento, oltre ad esprimere più efficacia di qualsiasi arringa, sarà la cifra dell'avvocato diligente e professionalmente serio, mentre aiuterà molto il giudice, anche in parte "suggestionandolo", a formulare il verdetto auspicato.

Poiché ciò che viene messo per iscritto ha, per così dire, valore "documentale" dei fatti narrati e delle conclusioni giuridiche sollecitate, redigere una memoria difensiva, comporta che l'avvocato difensore, lungo tutto l'arco del suo impegno professionale nel dato processo, abbia agito con la consapevolezza di quale sia e di quale debba essere il proprio compito: sì che lo sbocco finale del giudizio, perorato attraverso la memoria scritta, appaia esito in qualche misura previsto o comunque preventivato perchè rientrante in un ventaglio di ipotesi ragionevolmente e onestamente formulabili, coerenti con gli elementi fatti affiorare attraverso un attento e anche spietato percorso valutativo.

Solo un avvocato deonticamente orientato nella sua concreta operatività, un avvocato che abbia l'intelligenza di porsi dinanzi all'assistito, non quale suo manutengolo, suo "utile furbo", ma quale "tecnico" rigoroso, in grado di formulare la corretta diagnosi e la relativi prognosi, senza nulla concedere ad empatie solidaristiche (umanamente comprensibili, ma nemiche del rigore diagnostico e prognostico) o, peggio, a "furbizie" dalla vita breve e tali da prospettare illusori auspici, può essere in grado di redigere una efficace memoria difensiva nella quale sostenere, con la forza e la perentorietà della parola scritta, decisiva perchè irrevocabile, argomenti nitidamente sviluppati.

Ma, in fin dei conti, queste stesse condizioni sono il presupposto più che sufficiente, di una valida arringa, senza bisogno di disporre di particolare facondia o di elevata abilità "scenica".

La arringa del presente e ancor più del futuro, deve cessare di essere il tentativo di proporre al giudicante, (molte volte costretto ad ascoltare con costernata rassegnazione!) una narrazione partigiana, intenzionalmente "ingannatrice", impudentemente svolta "pro domo" dell'assistito, al quale l'imbelle difensore non abbia avuto la forza di rifiutare pretese infondate e insostenibili, magari confidando nella disattenzione o nella incapacità o nella impreparazione del giudice.

Perchè, purtroppo, anche questo mi è alcune volte toccato di sentire: che il legale, nella arringa, "deve" formulare al giudice "qualsiasi richiesta", anche infondata, perchè non può escludersi che il magistrato commetta un errore per incapacità o per disattenzione e sentenzi, quindi, in favore dell'accusato!

Ecco che allora il tema della "arringa" si intreccia inscindibilmente col tema relativo alla figura dell'avvocato, alla sua "credibilità", all'altezza della sua funzione e alla dignità con cui la deve svolgere.

Se l'arringa è strumento dell'azione difensiva, appare fondamentale capire che qualità debba avere colui che utilizza lo strumento, quale idea della propria professionalità, quale sensibilità circa la propria immagine e il modello deontico da seguire.

Sul piano tecnico, è presto detto che cosa debba essere l'arringa del presente e, ancor di più, del futuro: essa, almeno fino a quando la fisicità avrà ancora cittadinanza nel mondo giudiziario e non verrà soppiantata dalla modalità "da remoto" e da tutto il fenomeno della "virtualità" - che, a mio avviso, non tarderà ad imporsi, cancellando il modello di processo penale così come nato e come tramandato fino a noi - dovrà recuperare la sua finalità tipica: strumento verbale volto a "persuadere", attraverso la esposizione delle ragioni "oneste" e genuine su cui si basa la tesi propugnata.

Il difensore deve rendersi conto che pronunciare una arringa efficace, non significa fare il funambolo della parola,



essere un bravo “incantatore”, un irruente “tribuno”, ma richiede puntuale conoscenza degli atti e capacità dialettica adeguata per poter presentare all’ascoltatore un percorso critico convincente, senza sbavature, aderente alla realtà processuale lealmente interpretata, scorrevole nel proprio onesto incedere argomentativo, in grado di tradurre la mole dei dati acquisiti in una sintesi lucida ed esaustiva.

Ciò non significa che l’arringa debba ignorare momenti di drammatizzazione o coloriture nell’eloquio o aspetti emozionali: ma tutto questo non deve costituire l’aspetto prevalente della interlocuzione, che invece riguarda la ferrea argomentazione giuridica e la rigorosa narrazione fattuale.

Se l’avvocato avrà svolto il proprio compito difensivo, lungo tutto l’arco del proprio incarico, con correttezza deontica, nè si sarà sottomesso a pur comprensibili, ma processualmente insostenibili, richieste dell’assistito, potrà affrontare l’arringa senza l’angoscia di dover conseguire un risultato impossibile perchè non corrispondente alla realtà processuale.

L’arringa si snoderà attraverso una chiara concatenazione di argomenti dotati della forza della razionalità e, quindi, convincente, senza necessità di quei contorcimenti argomentativi che determinano il peggior vulnus alla propria accreditabilità.

Ed è anche ora che l’avvocato si convinca che non si può pretendere di tenere il giudicante “inchiodato” all’ascolto di una arringa, per tempi incompatibili con i livelli fisiologici dell’attenzione e con i meccanismi della memorizzazione. E’ ingenua, quasi patetica illusione, quella dell’avvocato che, avendo pronunciato una arringa parlando per ore, va soddisfatto del lavoro svolto e sene vanta!

Per quanti appunti possa prendere il giudice diligente, per quanta resistenza possa avere la sua capacità di attenzione, una grande massa di argomenti cadrà necessariamente nel dimenticatoio.

Senza giungere alla “ferocia” del Carducci (secondo cui<<... colui il quale, potendo esprimere un concetto con dieci parole, ne usa dodici, lo ritengo capace di qualsiasi efferatezza...>>!), deve affermarsi, senza alcun tentennamento, che nel preparare e nel pronunciare un’arringa, si deve imparare più a sottrarre che ad aggiungere.

In ogni processo, per quanto immensa possa essere la sua mole cartacea, è assurdo parlare ore e ore : basterà individuare pochissimi, essenziali punti che più degli infiniti altri, anche se importanti, esibiscono un rilievo particolare. Non serve sviscerare ogni minimo ulteriore dettaglio: questo sarà compito di una dettagliata memoria difensiva.

Dinanzi ad un processo di particolare complessità, specie se si tratta di processi attinenti a reati dal forte contenuto tecnico, sarà decisamente norma imperativa per l’avvocato diligente, quella di depositare sempre una memoria difensiva: sarà questa, alla fine, molto più che l’arringa, a fare la parte del leone nella valutazione della tesi propugnata.

Solo dinanzi alla giuria popolare e in casi particolarmente “borderline”, nei quali il prevalere della accusa o della difesa si può spezzare sul filo della emotività, solo in questi rari casi una particolare

verve oratoria, capace di caricare “ad effetto” certe situazioni e di trascinare i giudici nel gorgo di una commozione vincente sulla fredda razionalità -cosa molto ardua dinanzi ai magistrati- , potrebbe essere tollerabile una qualche dilatazione della arringa.

Ma è evidente che l’arringa, quale impegnativo momento di fisicità verbale idoneo a incidere nella valutazione del giudice, segna e segnerà sempre di più il passo e sarà sempre meno importante nella architettura giudiziaria.

Comunque diventerà sempre meno ridondante (il che sarebbe un bene), sarà quasi “laconica”; sarà sempre più una esposizione orale denudata di artifici e paludamenti oratori, fino a divenire residuale modello operativo; perchè tutti i meccanismi di interazione verbale vanno, da anni, verso la essenzializzazione, verso una estrema semplificazione, a vantaggio delle forme visive della comunicazione, molto più facili da essere assimilate e che non richiedono alcuna

particolare capacità individuale.

Si va perdendo la disposizione all'eloquio che nasce anche dall'educazione alla lettura, da tempo aggredita da una crescente disaffezione, anche perchè sostituita da forme più elementari ed accattivanti di comunicazione: all'inizio furono i "fumetti" che, non a caso e, probabilmente, non a torto, venivano da molti considerati nemici della lettura, ossia della cultura, di cui la lettura è indispensabile nutrimento; poi, a partire dall'avvento della televisione, si sono aperte le cateratte di tutte le forme di comunicazione per immagini che la tecnica è andata via via escogitando, il cui dilagare è inarrestabile, sempre più attrattivo e, quindi, invasivo.

Certamente troppe arringhe d'antan erano mostri di ampollosa retorica, grondavano citazioni della mitologia, della storia antica, delle pièces romanzesche più celebrate, non fornivano gran che di aiuto al giudice e presupponevano, nell'ascoltatore, un adeguato bagaglio di nozioni, specie umanistiche, oggi impensabile se non in una sparuta minoranza di persone, destinata a ridursi ulteriormente, perchè oramai, in modo irreversibile (per quanto possano essere "irreversibili" le vicende umane!) il "sapiens" è entrato in una dimensione prevalentemente tecnologica e, oramai, vive nel dilagante mondo della virtualità, nel quale ci sarà sempre meno spazio per tutto ciò che ha costituito l'humus socio-culturale fino ai giorni nostri.

Se pronunciate con maestria, peraltro, molte arringhe erano comunque affascinanti, trascinavano l'uditorio, muovevano al riso o al pianto, alla simpatia o alla repulsione - anche se a leggerne i testi, oggi, molte fanno sorridere- e riuscivano, talvolta, a conseguire risultati sorprendenti.

Già ora, tutto questo non accade più e, ancor più in prospettiva, non accadrà.

Il processo penale privilegerà sempre di più il tecnicismo, l'attenzione al dettaglio e ci sarà sempre meno posto per il trascinarsi emotivo, per il compiacimento espositivo, per la "sceneggiata".

L'avvocato dovrà essere (già lo è) sempre meno "istrione", sempre meno "attore" e dovrà, invece, essere sempre più un rigoroso ragionatore, meno enfatico e più essenziale.

L'arringa, d'altra parte, è espressione della "fisicità" processuale: proprio quella caratteristica che sta rapidamente lasciando il posto all'implacabile incedere tecnologico e "virtuale" dei costumi.

Essa sarà (in parte già la è) la grande vittima dei prossimi scenari penalistici.

Ciò non sarà né bene né male, né peggio né meglio: sarà semplicemente in segno del tempo che, nel suo continuo scorrere, modella i fenomeni sociali e li adegua al contesto.

L'avvocatura penale, che ha storicamente fatto da freno (talvolta opportunamente) ai cambiamenti dello status quo giudiziario, non può non prepararsi a questo ennesimo scenario innovativo che investe inesorabilmente l'intera sua professionalità.

Il difensore non può più eludere il compito che il tumultuoso incedere della società gli impone.

Impari sempre di più a essere interlocutore credibile e affidabile, per tutti, sulla scena del processo, attraverso il rispetto rigoroso dei principi deontici.

Difenda con impegno e con passione, ma senza mai perdere di vista l'importantissimo valore della sua "terzietà", che lo pone al di sopra della contesa e degli interessi in gioco.

Abbia sempre grande rispetto per l'assistito, ma non ne divenga mai "suddito".

Anteponga sempre, nello svolgimento dei propri compiti, l'alta considerazione della propria funzione e, quindi, della propria dignità personale e professionale.

Quanto all'arringa, si predisponga a considerarla niente altro che una sobria confezione fatta per offrire degnamente un pregevole contenuto.



La truffa romantica: una breve ricognizione tra fatto e diritto

Insito nell'essere umano giace da sempre il desiderio di incontrare l'anima gemella. L'attuale pandemia, pur con le gravose conseguenze sulla quotidianità di ognuno di noi, non ha scalfito questa aspirazione. Anzi, le misure restrittive e l'isolamento che ne è conseguito alimentano il bisogno di contatto sociale ed umano. Il distanziamento, tuttavia, impone di ricercare gli affetti e le relazioni sentimentali attraverso vie meno ordinarie, internet in primis.

Il contesto così delineato si tramuta però agevolmente in terreno fertile per condotte criminose. Nell'ambito dei reati informatici, stanno assumendo un ruolo sempre maggiore le c.d. "romantic scam", ossia le truffe realizzate a livello virtuale tramite una frode sentimentale. Una recente pronuncia della prima sezione penale del Tribunale di Catania¹ offre lo spunto per delineare i tratti caratteristici della truffa con accezione romantica. L'articolo si struttura con una prima ricognizione di massima delle varie fasi in cui si snoda tipicamente la fattispecie, per poi approfondire le principali questioni giuridiche ad essa connesse.

Lo schema ravvisabile nella truffa romantica risulta ben delineato e spesso ripetitivo nei suoi diversi passaggi. Il contatto iniziale dei truffatori con la vittima avviene mediante social network, sfruttando account falsi debitamente creati per realizzare la truffa. In casi frequenti, gli account presentano foto profilo accattivanti, ritraendo però volti di persone realmente esistenti, ignare del furto d'identità subito. La scelta della vittima non è mai casuale ed anzi è il frutto di meticolose e attente ricerche: gli agenti optano per relazionarsi con soggetti soli, maggiormente vulnerabili a seguito di eventi traumatici o stressanti da poco vissuti, assidui frequentatori di piattaforme social e al contempo economicamente possidenti.

Stabilito positivamente un primo approccio, lo scambio di messaggi – rigorosamente virtuale, evitando con scuse di ogni genere il contatto diretto con la persona offesa – si intensifica: l'obiettivo è ingenerare nella vittima fiducia e un'illusoria sensazione di intimità, l'apparenza di aver trovato una persona aperta e disponibile a contraccambiare i sentimenti provati nei suoi confronti. Per ottenere ciò, si pone in atto una vera e propria manipolazione mentale – più o meno fine a seconda dei casi – grazie a tecniche di persuasione, messaggi di elogio, dichiarazioni di affetto talvolta spinte e allusioni a fantomatiche prospettive di rosei scenari futuri da trascorrere insieme.

Attraverso la dissimulazione si carpisce la confidenza della vittima, la quale è pervasa dal convincimento che il rapporto virtuale instauratosi possa trasformarsi in una vera e propria storia d'amore. La condotta dei truffatori si orienta quindi verso richieste di aiuto esplicite, di natura economica, connotate da urgenza e necessità imminente, per far fronte a problematiche verosimili (come, ad esempio, spese per interventi medici). In un quadro ingannatorio rafforzato dalla presenza talvolta di intermediari e falsi amici, dietro i quali si celano i truffatori medesimi, la vittima si induce a disposizioni patrimoniali anche ingenti. In casi estremi, il senso di colpa e il timore di abbandonare la persona amata in una situazione di difficoltà spingono il soggetto perseguitato ad indebitarsi gravemente.

Completata la descrizione fattuale del disegno criminale, si tratta ora di vagliare, con l'indispensabile

¹ Tribunale pen. Catania, sez. I, 2020, n. 3562

ausilio della giurisprudenza, alcuni aspetti giuridici strettamente connessi con la fattispecie in esame. In primo luogo, conviene approfondire il possibile concorso tra la truffa romantica e altre fattispecie di reato. Nel delineare i contorni tipici della “romance scam” si è posta l’attenzione su una tecnica ricorrente di ingaggio: la creazione e l’utilizzo di profili social artificiali, accompagnati da un impiego abusivo di immagini di persone reali, del tutto inconsapevoli. Ebbene, in più occasioni la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente una simile condotta per ravvisare l’integrazione del delitto di sostituzione di persona ex art. 494 c.p.² Le due fattispecie, pertanto, possono concorrere formalmente: l’affermazione di compatibilità si giustifica in ragione sia della diversità dei beni giuridici tutelati dalle rispettive norme incriminatrici, sia della considerazione che la sostituzione di persona non è elemento necessario della truffa stessa, ben potendosi questa realizzare senza il furto dell’identità digitale di persone realmente esistenti.

Per una esauriente analisi della truffa romantica, è indispensabile soffermarsi anche sull’elemento soggettivo del reato. La giurisprudenza, in particolar modo di merito, è ferma nel richiedere il dolo specifico già dal momento iniziale della condotta: gli agenti “devono aver fin dall’inizio voluto ingannare la vittima e ottenere una prestazione patrimoniale ingiusta”³. Uniformandosi all’impostazione appena riportata, ne deriva che un dolo sopravvenuto, nell’ambito di una relazione che non sia stata ab origine intrapresa con preciso intento criminoso, non è idoneo a configurare il delitto di truffa.

È bene precisare, tuttavia, che ai fini della consumazione della truffa la finzione di interesse e di affetto nei confronti della vittima, per quanto riprovevole da un punto di vista morale, risulta assolutamente irrilevante. L’inganno in sé sui sentimenti richiede un quid in più per acquisire consistenza in ambito penale: citando la giurisprudenza di legittimità, la truffa “non si apprezza per l’inganno riguardante i sentimenti dell’agente rispetto a quelli della vittima”. La menzogna, infatti, deve essere intonata “con tutta una situazione atta a far scambiare il falso con il vero operando sulla psiche del soggetto passivo”⁴.

Il profilo giuridico maggiormente problematico riguarda l’idoneità degli artifici e dei raggiri, richiesti dal dettato letterale dell’art. 640 c.p., nel trarre in inganno la vittima. Volgendo nuovamente lo sguardo alla giurisprudenza, emerge un granitico convincimento per cui la valutazione ora accennata deve essere svolta in concreto. Nella ricostruzione dell’elemento oggettivo del reato, risulta determinante accertare “il nesso causale tra l’inganno e l’errore della vittima, la quale (...) si determina ad una scelta patrimoniale che altrimenti non avrebbe effettuato”⁵. Assume quindi primaria importanza la “concatenazione delle note modali della condotta truffaldina (...) nella sequenza indicata dal legislatore: artifici o raggiri – induzione in errore – atto dispositivo – danno patrimoniale e profitto ingiusto”, a nulla rilevando “la asserita mancanza di diligenza, controllo e verifica da parte della persona offesa”⁶. È agevole dedurre da ciò che qualunque condotta possa concretamente divenire artificio o raggirio in caso di induzione in errore della vittima. La truffa, tuttavia, è pacificamente qualificata come delitto a forma vincolata: se si portasse agli estremi il ragionamento appena richiamato, anche condotte manipolative grossolane potrebbero configurare il delitto di truffa, ponendo seri dubbi sull’effettiva compatibilità di un approdo simile con il principio di legalità.

STEFANO CONTI

² Ex multis, Cass. pen., sez. V, 2013, n. 18826. - ³ Tribunale pen. Milano, sez. III, 2015.

⁴ Cass. pen., sez. II, 2019, n. 25165. - ⁵ Tribunale pen. Catania, cit. - ⁶ Cass. pen., sez. II, 2018, n. 55180.



PER UN RINNOVATO SPIRITO DELL'AVVOCATURA

“La difesa non è un privilegio, è una concessione voluta dall’umanità. E’ un vero diritto originario dell’uomo e perciò inalienabile” (F. Carrara, Del giudizio criminale, § 977 pag. 231).

E’ con questa citazione che vorrei incominciare per svolgere alcune osservazioni sulla necessità di riscoprire e rivalutare la figura dell’avvocato e dell’avvocatura italiana specie penale (alla quale queste parole sono principalmente rivolte), oggi così mal considerata e scarsamente tutelata nella sua funzione, nella sua dignità e nella sua salute.

Nell’accademia e nelle parate ufficiali piace affermare e proclamare solennemente che, per aversi un “giusto processo”, vi è la necessità di garantire all’imputato una adeguata difesa tecnica e di assicurare l’effettiva partecipazione dell’avvocato al processo. Ma appena si giunge a definire i contorni concreti di tali proclamazioni alla luce della cruda prassi, ecco che improvvisamente il tutto diviene sbiadito e la difesa, fosse anche solo oratoria, viene coperta da mille e più oneri e obblighi, che la rendono tutt’altro che affascinante e che ne fanno smarrire il senso in un labirinto tutto formale e cosparso di precauzioni costruite “sui se e sui ma” e da condizioni legalmente inesprese tutte protese a “garantire la genuinità del processo” contro “abusi difensivi dei difensori”.

*

Le garanzie processuali – specie se istituzionali – “costano”, non solo e non tanto in termini economici, ma perché faticosi e difficili da rispettare in pieno, in quanto limitazioni dell’agire della magistratura.

In un “processo giusto” idealmente ispirato, le formalità a carico della difesa dovrebbero essere poche e davvero essenziali, specie con riguardo (i) al rapporto ed alla relazione con il proprio assistito, (ii) con il diritto processuale di depositare memorie e (iii) di lamentare la violazione della legge sostanziale e processuale. Inoltre, l’ascolto e la considerazione delle argomentazioni della difesa (specie d’ufficio) dovrebbero essere reali ed effettivi. Senza considerare poi come l’accesso a tutte le informazioni rilevanti per poter comprendere e conoscere l’accusa e la possibilità di un “colloquio” franco e paritario con la parte pubblica anche avanti al giudice dovrebbero essere elementi “scontati ed ovvi”.

Eppure, oggi – così almeno mi pare alla luce di quanto sta accadendo – al di là di enunciazioni di facciata si mira a indebolire sempre di più il rapporto di fiducia tra avvocato e cliente (parola antica e nobile, che ormai tende ad essere sostituita con quella di “consumatore di prestazioni professionali legali”) e a ridurre la presenza dell’avvocato a mero spettatore formale e silente delle forme processuali.

E ciò avviene – incredibile a dirsi – facendo leva proprio sull’esigenza di “assicurare un giusto processo”! Infatti, così si argomenta, un processo “lento” (anche se tale lentezza è determinata dal rispetto delle garanzie processuali e costituzionali e per garantire un ponderato giudizio) non è di per sé accettabile come regola e quindi, la sua speditezza deve essere in qualche modo assicurata il più possibile. Ma ciò è fattibile (così insegna la storia) per il potere sovrano in un solo modo: riducendo i diritti e le facoltà della difesa ed incentivando l’accertamento sommario.

In fondo, tale celerità del processo si giustifica anche teoricamente.

Infatti, poiché *tot capitae tot sententiae*, non è necessario verificare se davvero l'imputato abbia commesso il reato per cui è stato condannato: basta che ciò sia sufficientemente giustificato sulla base di una motivazione (magari opinabile) ma in sé non manifestamente illogica. Così anche per la qualificazione del fatto: che importa qualificare correttamente il fatto-reato se vengono comunque contestate tutte le possibili fattispecie penali applicabili al caso e se la pena rientra tutto sommato nella cornice edittale prevista dal legislatore per ogni delitto richiamato? Ma poi perché annullare una condanna per vizi di forma, se ad una attenta lettura il giudizio di merito appare accettabile e la politica o il pubblico incitano alla "punizione del colpevole"? Si dimostri che, procedendo "legalmente" la sentenza sarebbe stata diversa ... ed allora avrà un senso "rifare" il processo. Diversamente, si formi il giudicato nel nome del Popolo italiano e che si mettano a tacere questi ricorsi presentati da avvocati, che non si rendono conto che col loro agire "testardo" e "lucroso" impediscono alla giustizia di fare il suo tempestivo corso, sperando magari in non si sa quali modifiche legislative o in prescrizioni processuali ormai solo ipotetiche.

Non è qui il caso di analizzare ogni punto ed ogni involuzione normativa e giurisprudenziale (chiunque abbia un minimo di pratica giudiziaria potrà da sé giudicare se quanto si dice corrisponda a dati reali), ma è evidente che in nome del "giusto processo" si è giunti a dover "giustificare" l'esercizio dei diritti connessi alla difesa e a ritenere come una "cortese concessione" il diritto di impugnazione e di critica delle sentenze di condanna, specie in sede di legittimità.

Di ciò ne siano esempio la difficoltà di far dichiarare una nullità, laddove non vi sia una qualche dimostrazione della sua rilevanza concreta (una sorta di "nullità sostanziale" presa malamente a prestito dal diritto processuale civile, sede di diritti disponibili) ed alla possibilità - sempre più utilizzata in maniera larga - di dichiarare senza alcun contraddittorio e verifica l'inammissibilità a posteriori delle impugnazioni: dopo tutto (così si continua a dire) l'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento e quindi perché stupirsi se viene decisa solo in camera di consiglio senza alcun contraddittorio sul punto? Verissimo ... ma quando ciò pregiudica i diritti fondamentali quale il diritto di difesa, che è inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (art. 24 cost.), come si può dire che ciò sia accettabile?

Ma perché tutto ciò? E' solo un'esigenza temporanea o con tale involuzione, rispetto alle aspirazioni sorte con nuovo Codice di procedura penale "all'americana", vi è qualcosa di più profondo nel nostro sistema, che merita di essere modificato?

Considerando le lotte svolte negli anni '90, che portarono alla costituzionalizzazione del giusto processo nell'art. 111 cost., molte delle modifiche degli ultimi anni apportate al codice di rito penale non sono altro che una mortificazione ingiusta nei confronti della professione forense.

Credo, insomma, che sia il tempo di prendere atto (per contrastare questa involuzione ed indirizzare l'azione futura) che oggi (più che in altri tempi) l'avvocatura e gli avvocati non sono considerati essenziali, se non per esigenze puramente formali, nel nostro sistema processuale penale. Del resto, così come nell'inquisitorio, ogni azione alla fine si giustificava con la "piena confessione del reo", ora basta che la condanna sia stata pronunciata alla presenza di un avvocato: ciò che questo togato a festa dice non è importante ... lo si faccia parlare ... poi si rinvii la decisione per "finte repliche" ... e così, in nome del contraddittorio, si avrà così ucciso l'argomentazione e l'arringa specie dei migliori,



fornendo immediatamente una sentenza ben motivata in ossequio al principio dell'immediatezza.

*

Tale assurdo ed inaccettabile degrado della dialettica processuale italiana, dipende dal fatto che l'avvocatura è vista ancora in una posizione subalterna rispetto alla magistratura. Non è un caso che si sente affermare che l'avvocato è un ausiliario della giurisdizione, ma non anche che sia una parte essenziale del processo. Ciò è in parte naturale, ma in un contesto liberale e democratico, è bene chiarire un punto essenziale.

La funzione del magistrato (requirente o giudicante), infatti, è sicuramente diversa ed in qualche modo più importante rispetto al ruolo difensivo, ma è lo "spirito dell'avvocatura" che deve permeare l'agire del magistrato, di ogni magistrato. Senza un tale "spirito condiviso", senza che il magistrato abbia respirato e respiri l'essenza dell'avvocatura, non vi sarà mai un buon magistrato.

Un magistrato, che non ha a cuore davvero la difesa dei diritti dell'imputato, sarà sempre parziale.

Un magistrato, che ritiene di poter procedere e decidere senza ascoltare davvero quanto ha da dire la difesa, personificata dall'avvocato, è un magistrato che è in sé prevenuto.

Un magistrato, che non si pone davvero il dubbio sulla colpevolezza, è un magistrato che mal sopporta e che condanna ogni critica.

Un magistrato, che motiva al solo fine di svilire le argomentazioni difensive, è un magistrato che alla fine fonda la decisione sulla propria scienza e non sui dati processuali.

*

Gli attacchi (più o meno velati) agli avvocati italiani in questi anni, hanno avuto di mira, tra l'altro, la professionalità, la deontologia, la definizione del compenso (specie in sede di gratuito patrocinio), il rapporto col cliente e l'accesso alle magistrature superiori. Il tutto giustificato al fine di poter garantire – come accennato – un "giusto processo".

"Bisogna avere – si è detto – avvocati molto qualificati". Verissimo: ma lo stimolo alla professionalità è compito dell'avvocatura e tale esigenza non può essere una scusa – come invece si è verificato – per costituire norme processuali incomprensibili e per stravolgere criteri decennali di ammissibilità delle impugnazioni, imponendo oneri acrobatici per far valere nullità o illegittimità evidenti. Che dire poi dell'avvocato informatico? Trasformiamoci pure in conoscitori di software: ma a che serve strutturarsi se nessuno "scarica e smista correttamente la posta elettronica", se non ad intermittenza, e se il sistema informatico non funziona? Ogni certezza si sgretola con la scusa della qualificazione, quando questa è considerata alla stregua di una piattaforma onnivora in grado di giustificare da sé l'adozione di ogni modifica legislativa, di ogni "involuzione" della prassi e dell'organizzazione giudiziaria, sol perché ogni cosa è "archiviata" ed astrattamente rinvenibile. Anche Dragone pubblicava le leggi: ma così in alto che nessuno poteva leggerle!

"L'avvocato deve essere irreprensibile e deve rispettare il suo dovere di probità anche processuale". Anche qui non c'è dubbio sul punto. Ma da ciò non si può dedurre che il rapporto col cliente (da alcuni presunto delinquente) costituisca una lesione al dovere deontologico? Si ha o non si ha il dovere ed il diritto di difendere anche "i colpevoli" con tutti gli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione? Impugnare una sentenza di condanna anche ben fatta, è di per sé sbagliato? Eccepire la violazione di norme processuali, è in sé un illecito o un comportamento biasimevole? Certamente sì – si dice da molti – specie quando l'avvocato invoca l'illegittimità o l'illegittimità di norme "chiare". Infatti,

non è forse questo un esempio di un abuso evidente? No!! Perché – così almeno io rispondo – è compito dell'avvocato e dell'avvocatura denunciare la violazione della Costituzione, dei diritti e della stessa ragionevolezza delle scelte normative. Senza una tale possibilità e senza un tale compito, non avremmo eccezioni di incostituzionalità incidentali, ricorsi alla CEDU, una "coscienza giuridica vivente". Ma purtroppo, ormai – così mi pare si ragioni anche da parte di molti magistrati seduti in alto loco - l'esercizio di un diritto deve essere adeguatamente motivato: diversamente si presume abusato! E così si può dare libero sfogo alle intercettazioni degli avvocati, agli informatori-spioni ed alle perquisizioni "esplorative" negli studi.

"Guai al riciclaggio ed all'antiriciclaggio!". Condivido: ma quid iuris per il pagamento delle competenze e degli onorari? Si dice: bisogna farsi carico di verificare e magari denunciare il cliente che paga "malamente". Ma quando vi è un rapporto fiduciario, tale rapporto sussiste davvero o è meramente formale? Siamo chiamati a difendere o a sorvegliare i nostri clienti anche per situazioni estranee al mandato difensivo giudiziale in sede penale? Altro è sostenere investimenti "ambigui", altro è ottenere un pagamento dovuto e (formalmente) tutelato dall'ordinamento per l'esecuzione della prestazione. Quanti avvocati hanno dovuto subire accuse infamanti per essere stati semplicemente pagati per quanto da loro svolto in sede penale?

"Questi è il mio avvocato!". Tale era la semplice dichiarazione che costituiva il rapporto difensivo per l'intero procedimento. Ora si stanno suggerendo da più parti procure ad hoc per specifici atti (impugnazioni), per poter presentare particolari istanze ... e qualcuno sussurra che una delega specifica dovrebbe essere rilasciata persino per poter richiedere copie di atti o di certificati o per parlare col magistrato!

"Solo i cassazionisti possono ricorrere per cassazione": nessun problema in merito. Ma qualche tempo fa, anche un semplice cittadino extracomunitario poteva ricorrere per cassazione. L'accesso, infatti, alla corte di legittimità è garantito dalla Costituzione e costituisce un diritto fondamentale per la tenuta dell'intero sistema giurisdizionale. Imponendo iper-qualificazioni, si è così potuto ammettere sofismi burocratici indicibili. E così chi per anni ha potuto discutere ed essere ascoltato, oggi si trova sempre più solo a dover chiedere "per tempo" di manifestare mestamente il proprio desiderio di discutere ... avanti all'insegna consesso, nel quale il Presidente ad ogni pensiero invita ormai senza più pudore – sovrapponendosi al discorso - alla rapida conclusione: "tanto si sa già tutto ... tanto tutto è già stato analizzato: non ha sentito, avvocato, la relazione (non letta) del relatore?". E così in camera di consiglio, senza che il punto sia stato discusso da nessuno e senza che nessuno ne abbia avuto notizia, il ricorso viene incredibilmente dichiarato inammissibile per una "manifesta infondatezza", motivata magari per pagine e capitoli, con "giusta condanna" al pagamento di somme non banali a favore della cassa delle ammende e con offesa alla professionalità del difensore ricorrente.

*

Di fronte a tale scenario, si può rimpiangere il passato. Oppure lottare per il futuro. Lasciando perdere ogni nostalgica visione, che ben può essere soddisfatta intorno a tavole bandite di amici visti non solo virtualmente, è indispensabile che l'avvocatura riaffermi il proprio ruolo e lo faccia compatta, senza timore e con l'orgoglio di essere il primo garante dei diritti, che siamo chiamati a tutelare anche contro l'arbitrio del legislatore, anche contro l'arbitrio del magistrato. Ma ciò non può essere fatto semplicemente per l'iniziativa di pochi, benché meritevole e ottimamente ispirata.



Credo sia giunto il tempo di rinnovare lo spirito delle Camere penali, specie locali. E', infatti, indispensabile ristrutturare il rapporto "personale" di colleganza, seguendo anche esempi presenti in altri ordinamenti.

L'idea della corporazione, oggi così tanto offesa, non ha in sé ogni male, se è sinceramente aperta e si preoccupa davvero dei fini istituzionali per cui la stessa vive.

Gli avvocati penalisti amano essere istrioni in solitaria, ma chiunque abbia contezza della realtà odierna anche internazionale sa che non si può agire senza una struttura ben organizzata a cui far riferimento per la protezione degli interessi del ruolo difensivo. Inoltre, bisogna respingere ogni riforma (o presunta tale) che all'atto pratico conduce ad una frammentazione ed a una divisione all'interno dell'avvocatura. Non siamo tutti uguali: è vero. Ma è anche vero che lo siamo nella dignità e nel ruolo. Costituire categorie di serie A o B o C tra gli avvocati, non aiuta ma indebolisce la figura dell'avvocato e conduce alla divisione interna.

Nello stesso tempo, bisogna seriamente farsi carico di investire nei giovani, sia nell'università che dopo, e sostenere adeguatamente la funzione dell'avvocatura anche nella cultura comune, facendo infine comprendere alle istituzioni politiche, che è innanzi tutto dall'avvocatura che dovranno e potranno sorgere i più importanti e validi magistrati del domani.

Il punto istituzionale fondamentale alla fine è tutto qui e lo è sempre stato: se i magistrati (almeno quelli che "contano" e che devono costituire "esempio") debbano essere stati o meno anche ottimi avvocati.

Dove esiste davvero l'accusatorio (sin dall'antica repubblica in Roma) questo è il punto istituzionale fondamentale. Del resto, quando fu approvato il "Codice all'americana", la riforma dell'ordinamento giudiziario avrebbe dovuto seguire da lì a poco. Ma diversi fatti bloccarono tale percorso. Vi fu, infatti, la crisi della prima Repubblica, collegato all'intervento poco edificante di "Mani pulite" e a quello tremendo del terrorismo di stampo mafioso. Poi vi fu il conflitto interno alla seconda Repubblica, proprio incentrato proprio sul potere della magistratura. Oggi non vi sono elementi "inquinanti", che possano ulteriormente impedire una reale riforma dell'ordinamento giudiziario, che appare sempre più impellente e doverosa proprio per preservarne l'indipendenza, l'imparzialità e soprattutto la funzione di garanzia della magistratura.

Si può, ovviamente, anche dire che quanto indicato non è essenziale per la giurisdizione. Ma alla fine o l'avvocatura è alla base della giurisdizione o non lo è.

Molti, moltissimi credono che quest'ultima opzione sia quella vera e quella più giusta non gradendo di far riferimento al "buon avvocato" per configurare l'immagine del magistrato. Ciò è sostenuto anche in ambito accademico, dove non sono rari i casi di coloro che, in qualche modo, aborriscono il "mestiere" dell'avvocato, che si fa pagare dal cliente.

Eppure, dopo decenni di professione e studio spesso matto e disperatissimo posso dire che non vedo altra soluzione per la situazione attuale che la dipendenza (qualificativa e nello spirito di affezione alla difesa delle libertà) della magistratura dall'avvocatura.

Altro, onestamente, non è che discorso magari non compiacente e talvolta a tratti piacevole, ma sempre pudico e sommo tra inferiore e superiore.

Un ricordo di Enzo Gheza

Mentirei a me stesso ed anche a chi dovesse dare una scorsa a questo scritto, se negassi di essere commosso mentre lo compongo.

Enzo Gheza, scomparso il 21 marzo di quest'anno, è stato infatti il mio "Dominus" come si diceva allora, quando, nel 1985, iniziai la pratica forense nel suo studio, in Piazza Manzoni.

Da lì non mi sono mai mosso, sino a divenire, nel 2002, "socio" di lui e dei Figli, Stefano e Costante Roberto.

Nonostante ciò e le sue insistenze in senso contrario, non sono mai tuttavia riuscito a dargli del "Tu", perché sino alla fine mi sono considerato solamente un allievo.

Durante questo lungo arco temporale mi ha insegnato tante cose, due in particolare.

Innanzitutto il rigore e la completezza nello studio di una pratica: raccomandava infatti, ad esempio, di leggere sempre dal primo all'ultimo foglio di un fascicolo e, dunque, di evitare superficialità ed approssimazione.

In secondo luogo, l'onestà che si traduceva, in modo particolare, nel non commettere mai scorrettezze di alcun genere.

Esortava poi al riguardo verso i colleghi che definiva, con voluta e icastica incisività "sacri".

Rammento anche la sua sensibilità verso i deboli che lo portava peraltro a spendersi in un'intensa attività di volontariato.

Mi sovviene, a tal proposito, un episodio dei primi anni di professione: un importante e agiato assistito (non di Lecco), dovendo ristrutturare un immobile, avrebbe voluto conferirgli l'incarico di sfrattare, per finita locazione, un anziano solo al mondo.

Enzo Gheza preferì perdere quel cliente, piuttosto che assumere un simile mandato professionale.

Ora mi ha lasciato il posto di più vecchio dello studio, sia in termini di anzianità di servizio, sia, ahimè, di anagrafe.

Da qui voglio quindi dirgli, confesso, con le lacrime agli occhi, ciò che in vita non ho mai osato: "Ciao, Enzo", non senza un sentito "grazie".

ENRICO RIGAMONTI



Non sentono, non vedono, non parlano...

Dal diario di un Sindaco di una città di media importanza: "Parla il.....lo scrivo, scrivo cose mie, me ne frego di sentire....Parla il...., non seguo neppure." Erano interventi di due consiglieri di opposizione, appartenenti a partiti diversi a destra e a sinistra, sul bilancio preventivo del Comune, non su una qualsiasi mozione insignificante. La citazione non è peregrina. Mi ha ricordato il comportamento di alcuni (?) magistrati, che neppure leggono gli atti delle parti ed emettono sentenze destinate o alla inevitabile impugnazione o a contribuire all'incertezza del diritto.

C'era una volta...non un Re, ma un Pretore che, mentre l'avvocato svolgeva la sua arringa, soleva scrivere subito qualcosa (il dispositivo della sentenza?!). Poi si fermava e ascoltava. Quando l'avvocato finiva di parlare il giudice si alzava e leggeva la decisione scritta prima di sentire la difesa. Ma non era sempre così. Talvolta, quando l'avvocato concludeva, prendeva un altro foglio e si rimetteva a scrivere. Dopo di che si alzava e leggeva il nuovo e diverso (si presume) dispositivo. La capacità di quel magistrato di ascoltare mentre scriveva (o l'abilità dell'avvocato di riassumere le parti essenziali dell'arringa) e la sua obiettività non è però di tutti. E, peraltro, se non poteva cambiare idea il Sindaco citato, che proprio si rifiutava di ascoltare i suoi avversari, non risulta che tali qualità siano molto diffuse anche fra i magistrati.

La citazione e il ricordo mi servono per affondare il coltello nella piaga della 'malagiustizia', che affligge il nostro bel paese. Ma che dire di più di quello che si legge ne "Il sistema" e di tutte le porcherie che sono emerse dopo? E, si badi, nonostante che nell'intervista di Palamara si facciano tanti nomi e cognomi di magistrati, non risultano smentite o precisazioni. Tutti a cuccia. Sperando che lo scandalo sia sconfitto dal silenzio e dalla scarsa memoria collettiva. Si dice che la maggioranza dei magistrati è corretta e non coinvolta negli scandali di favori e promozioni. E' senz'altro vero, ma, come sempre, sono pochissimi quelli che hanno fatto sentire la loro voce per condannare il sistema o anche solo per difendere qualche collega ingiustamente coinvolto.

Tralasciando i piccoli (!?) scandali del carrierismo parliamo invece del grande scandalo del pessimo funzionamento della macchina giudiziaria, che non è determinato solo dalla mancanza di personale o di strutture, ma dalla incapacità del legislatore e dell'esecutivo di ascoltare gli avvocati e di intervenire efficacemente anche in contrasto con la magistratura.

Sappiamo tutti che il Ministero della Giustizia è stracolmo di magistrati, che difendono i privilegi della casta e che bloccano qualsiasi riforma che li limiti. E' di questi giorni la notizia che il Governo vuole istituire una Commissione che studi la possibilità di introdurre anche nei tribunali del sud (e non capisco perché solo in quelli) le 'buone pratiche', che già hanno dato risultati positivi in alcuni tribunali del nord (Bolzano e Torino). E' subito scoppiata la reazione dei magistrati del sud che si sono scagliati contro la proposta rivendicando la loro capacità di autorganizzarsi. Premesso che limitare l'intervento di una commissione del genere agli uffici giudiziari meridionali è un non senso, visto che al nord e al centro non si sta certo bene, mi pare che sia del tutto inconcepibile che ci si scagli contro un'iniziativa che privilegia, non penalizza, il sud. Privilegia, perché i magistrati sono preparati per gestire la giustizia e non per organizzare il lavoro dei tribunali e lo si può constatare anche quando entrano in conflitto con i cancellieri che dovrebbero essere i diretti incaricati del funzionamento della struttura. A mio parere una commissione che cerchi di far gestire meglio il servizio intervenendo su strutture, personale e prassi gestionali dovrebbe essere ben vista, non contestata. Resta il dubbio che sia l'ennesimo organismo inutile e costoso. Valga l'esempio di Bergamo, dove su un organico di 21 giudici di pace ne sono in servizio 4. Hai un bell'organizzare: un ufficio con una scopertura dell'80% non potrà mai funzionare efficientemente. Forse qualcosa di meglio si potrebbe fare. Per esempio pagare meglio i Giudici di Pace e

adottare sistemi selettivi più rigidi per garantire correttezza e preparazione.

A proposito di risorse, sempre scarse da trovare, la cronaca suggerisce due bacini ai quali attingere. Leggo che il ministero dell'Economia per motivi tecnici non è in grado di comunicare alla Commissione Giustizia della Camera l'elenco (ultimo quinquennio) delle 'ordinanze di ingiusta detenzione', che hanno determinato il risarcimento delle vittime. Sapete quante sono? Circa 5.900: tutti cittadini che sono stati in galera da innocenti (più di 3 al giorno). Sarebbe un bel risparmio se i magistrati ci...risparmiassero i risarcimenti relativi. Magari solo riducendo ragionevolmente il numero delle carcerazioni ingiuste.

Sarebbe anche necessario valutare la progressione in carriera (e in stipendio!) dei magistrati togati, che ormai è quasi automatica, e utile, al fine di trovare risorse, potrebbe essere la proposta di Enrico Letta di attribuire ai membri laici dei Consigli Giudiziari il diritto di voto sulle loro carriere. In questi organismi sono rappresentati gli avvocati e i professori universitari. Se agli avvocati fosse data la possibilità di decidere sulla carriera dei magistrati occorrerebbe però che ascoltassero di più i loro colleghi, anche attraverso le associazioni riconosciute, e non solo le proprie convinzioni o i propri pregiudizi. Proprio un comportamento opposto a quello del Sindaco citato, che era un... avvocato.

CARLO DOLCI

Semplificazioni

Un caro amico, professore universitario, mi aveva corretto l'epigrafe di una difesa, da "avanti il Tribunale di ..." in "Tribunale di ...".

Escluso che l'espressione del termine "avanti" dipendesse da sfondi ideologici, sta di fatto che la detta semplificazione mi ha lasciato perplesso.

Preporre un "avanti", infatti, significa nel medesimo tempo chiarire l'identità della autorità alla quale ci si rivolge ed evidenziare che lo scrivente non è quella autorità, ma colui che la interroga.

Invece, questa è la moda che si è andata diffondendo, a mio avviso senza giustificazione così come – ma è un altro capitolo – non mi pare giustificata, né rispondente ad estetica, la declinazione di funzioni, come quella, orrida, di "ministra".

Qui non si tratta di semplificazioni ma di offesa evidente al buon gusto.

Ritornando alle prime, si deve ammettere che si tratta di una tendenza straripante in più discipline.

Persino nel linguaggio liturgico: sino a poco tempo fa, si leggeva e si diceva "dalla lettera di San Paolo apostolo ai Tessalonicesi" così come "dal Vangelo secondo Marco", dove il derivativo chiariva che si trattava sempre e soltanto di un breve estratto dal testo citato.

Ora – e chi frequenta la Messa lo sa bene – non più: come per "Tribunale di ..." ora si scrive e si legge "lettera di San Paolo apostolo ai ..." o "Vangelo di Marco", quasi si riproducesse l'intero testo. E non è vero.

Se non che, come si dice, "il mondo gira" e ad un quasi ottuagenario non resta che prenderne atto.

Con rispetto, ma "salvis juribus", come non si usa più dire.

GIOVANNI COLOMBO



REATO di STALKING in ambito familiare

La recente decisione della Suprema Corte n. 2521 del 27/11/2020 e depositata lo scorso 21 gennaio 2021 ha nuovamente affrontato la tematica degli atti persecutori in ambito familiare, non accogliendo il ricorso presentato dal padre di una figlia e confermando i principi giuridici delle precedenti sentenze. In base alla ricostruzione fattuale il padre avrebbe posto in essere delle condotte così assillanti e invasive della "sfera privata" della figlia, da potere essere ritenute rientranti nell'ambito della fatti-specie di cui all'art. 612 bis c.p.. Il padre, infatti, si era presentato varie volte senza preavviso e senza preventiva autorizzazione ad alcuni eventi sportivi e ricreativi della figlia, contravvenendo, così, alle raccomandazioni esternate dai consulenti. Il ricorrente si era giustificato adducendo che quello era il solo modo, nell'ambito di una situazione conflittuale e compromessa, di poter vedere la figlia e poter, quindi, iniziare a ricucire il rapporto parentale ed affettivo. Questi comportamenti sono, però, stati ritenuti non giustificati né giustificabili sia in primo che in secondo grado, tanto da essere condannato anche al risarcimento dei danni morali a favore della figlia stessa con la corresponsione dell'importo di euro 20.000.

La tesi difensiva dell'imputato si era stata incentrata, censurando le precedenti decisioni, sulle seguenti motivazioni: erronea valutazione dei motivi per relationem della Corte di secondo grado che non ha analizzato, come avrebbe dovuto, il quadro probatorio istruttorio, in quanto le dichiarazioni as-sunte dalla madre erano contraddittorie, imprecise, inattendibili in quanto frutto dell'esistenza di forti dissapori e contrasti con l'ex coniuge, e in antitesi con le risultanze della c.t.u., da cui emergeva una alienazione della madre in danno della figlia, la quale in conseguenza di questa situazione non ha mutato le proprie abitudini di vita. Il Collegio del gravame e, poi, il Supremo Consesso, in realtà, hanno ritenuto di non condividere le impugnazioni e le sottese motivazioni. Anzitutto la Corte di Cassazione ha censurato il ricorso del padre, che non ha, con specificità, individuato e precisato i vizi di motivazione importanti e decisivi per la "revisione" della precedente sentenza, poiché si erano riproposte le posizioni giuridiche già esplicate nelle fasi precedenti. Le critiche, cioè, espresse in questa ultima sede di legittimità non hanno scalfito quanto già emerso, ossia l'esistenza di una non adeguata modalità di approccio del padre verso la figlia, consistiti in comportamenti molesti, inopportuni, talmente ripetitivi, da non poter altrimenti essere qualificati che come stalking. Tutto ciò ha creato nella figlia un senso di vergogna, di notevole imbarazzo, di ansia per estrema imprevedibilità, fatte più volte presenti al padre, dalla medesima figlia, insieme al proprio disagio psicologico quale conseguenza diretta dei comportamenti ossessivi del genitore. In altri termini la Cassazione ha stabilito che la circostanza che il padre non abbia compreso che gli atteggiamenti posti in essere non potevano che essere reputati come sbagliati, hanno generato la sanzione penale e la condanna risarcitoria, indipendentemente dal fatto che la figlia abbia continuato le proprie attività ludiche e ricreative e non abbia avuto alcuna negativa conseguenza in ambito scolastico e sul suo rendimento. Secondo la Corte, affinché possa rinvenirsi il reato in oggetto, non occorre l'annullamento della personalità della vittima, poiché la reazione di quest'ultima ad atteggiamenti e azioni vessatori va considerata come modalità di manifestazione di disagio e di sofferenza in cui la persona offesa incorre. Non solo, quindi, un comportamento passivo e introverso della vittima determina il reato di stalking, ma anche un atteggiamento attivo, ossia una risposta concreta, una reazione attiva sono elementi costitutivi di esso. Ciò è compatibile anche dal punto di vista del dolo, che in questa fattispecie è generico e quindi è ravvisabile ogni qualvolta vi sia la volontà di realizzare condotte vessatorie, minacciose, ossessive e di molestia con la consapevolezza della intrinseca idoneità delle stesse a cagionare uno degli eventi configurati nella norma penale avvinati dall'abitudine e assiduità anche in assenza di preordinazione.

Brevi spunti di archeologia tributaria - il dazio

Credo che quasi tutti noi abbiamo sentito o magari pronunciato, almeno una volta, la frase: “quello fa il fesso per non pagare dazio”, con allusione a chi, al fine di sottrarsi ad un obbligo, finge l’essere svampito o comunque di non capire ciò gli si stia dicendo.

Il pagamento del dazio rappresentava invero un obbligo fiscale, oltretutto particolarmente detestato dai contribuenti. Sorto addirittura in epoca romana, per finanziare le casse delle città, questo tributo colpiva infatti le merci destinate al consumo ed ebbe il proprio massimo splendore (si fa per dire, naturalmente) in epoca medievale.

Memorabili i trucchi finalizzati ad evadere la tassa: uno per tutti quello adottato dai commercianti di sale in Provenza, a partire all’incirca dal XII secolo.

Gli astuti evasori erano soliti infatti coprire la parte di botte più prossima al coperchio con strati di acciughe, così da celare il restante contenuto, costituito appunto da sale.

Ciò perché la tariffa daziale sulle acciughe medesime era più bassa, rispetto a quelle gravanti sul sale.

Si sa però che, fatalmente, gli espedienti divengono noti ed è dunque da presumere che i gabellieri stessero particolarmente attenti nel visionare i contenitori, quando ai loro occhi fossero comparsi quei simpatici pesciolini.

Nell’Italia unita l’introduzione dei dazi fu ufficializzata dalla Legge 03 Luglio 1864, n. 1827, promulgata Vittorio Emanuele II “per GRAZIA di Dio e per volontà della nazione RE D’ITALIA”.

I proventi, anche in questo caso, servivano per rimpinguare le casse dei comuni e, a tal fine, le grandi città istituirono le “cinte daziarie”, proprio allo scopo di controllare i passaggi dei prodotti e, come si dice, tassarli.

Una figura particolarmente invisa alla gente era il daziere, anche perché il balzello (*absit iniuria verbis*) colpiva il penultimo passaggio e cioè quello tra grossista e dettagliante che poi, come evidente, si sapeva ben regolare nella determinazione del prezzo finale.

La procedura prevedeva che ogni commerciante, ricevuta la merce, dovesse avvisare con assoluta tempestività, il daziere che, di solito, risiedeva in loco.

Lo zelante funzionario, peraltro remunerato con un aggio, apponeva sui prodotti un piombino chiuso su spago, oppure un timbro tondo e poteva sanzionare pesantemente quell’esercente che anche solo lo avesse chiamato in ritardo.

Pullano i racconti di episodi in cui proprio dazieri, particolarmente attivi, si erano portati in aperta campagna, presso luoghi isolati, così da sorprendere coloro che transitassero da lì, a scopo di evasione e che, in luogo del tributo, avevano ricevuto da questi ultimi un assai poco soddisfacente trattamento... manuale (beninteso: del tutto disdicevole). Dal 1931, sempre in Italia, il termine “dazio” fu abolito e sostituito dall’IMPOSTA COMUNALE DI CONSUMO, a propria volta sostituita, nel 1972, dall’IVA.

Quelli della mia generazione ricordano però sicuramente le pese pubbliche, presenti in piazze o spazi di ogni centro abitato e costituite da una lastra di acciaio rigato e da numerose leve.

Tutto ciò assicurava la massima precisione nella pesatura anche di mezzi, riportata poi su di un cartoncino ed utilizzata, come ovvio, anche a scopo tributario.

Pure le pese pubbliche, ai nostri giorni, sono scomparse.

Non così invece chi “fa il fesso”, magari non più per sfuggire al dazio, ma, in generale ad uno o più doveri.



In giro per mostre...

A cura di Renato Cogliati

LIGABUE E VITALONI. DARE VOCE ALLA NATURA

Palazzo Tarasconi

Parma

dal 17 settembre 2020
al 29 agosto 2021

info:
anna.defrancesco@clp1968.it

Tel.: 02 36 755 700

UNA STORIA PER IL FUTURO. DIECI ANNI DI MAXXI

MAXXI, Museo Nazionale delle
Arti del XXI secolo

Roma

dal 17 febbraio 2021
al 29 agosto 2021

info:
<https://www.maxxi.art/events>

Tel.: 0663223453

LE SIGNORE DELL'ARTE

Palazzo Reale di Milano

Milano

dal 02 marzo 2021
al 25 luglio 2021

info:
<https://www.palazzorealemilano.it/mostre/storie-di-donne-tra-500-e-600>

Tel. 02/8929921

VIVA DANTE (DIVERSE MOSTRE PER LA RICORRENZA DELLA SUA MORTE)

Ravenna

dal 16 aprile 2021
a gennaio 2022

info:
<https://vivadante.it/>

Tel.: 0544/482441

GLADIATORI

MANN

Napoli

dal 28 aprile 2021
al 06 gennaio 2022

info:
<https://www.museoarcheologicoinapoli.it/>

Tel.: 08/14422240

PAINTING IS BACK. ANNI OTTANTA, LA PITTURA IN ITALIA

Galleria d'Italia

Milano

da 02 giugno 2021
al 03 ottobre 2021

Info:
<https://www.gallerieditalia.com/>

Tel.: 800/167619

AMERICAN ART 1961-2001

Palazzo Strozzi

Firenze

dal 28 maggio 2021
al 29 agosto 2021

info:
<https://www.palazzostrozzi.org/>

Tel. 055/2645155

IMPRESSIONISTI. ALLE ORIGINI DELLA MODERNITÀ

MaGa

Gallarate

dal 29 maggio 2021
al 06 gennaio 2022

Info.:
<http://www.museomaga.it/mostre/>

Tel.: 0331706011

BOTTICELLI. IL SUO TEMPO E IL NOSTRO TEMPO

Mart

Rovereto

dal 22 maggio 2021
al 29 agosto 2021

info:
<http://www.mart.trento.it/mostre>

Tel.: 0464/454110

In giro per mostre...

A cura di Renato Cogliati

**ARNALDO POMODORO.
TO SCRATCH,
DRAW, WRITE**ABC-ARTE
Genovadal 20 maggio 2021
al 14 ottobre 2021Info:
[https://www.abc-arte.com/
exhibitions/48/overview/](https://www.abc-arte.com/exhibitions/48/overview/)

Tel: 010/8683884

**WHEN ART MEETS
ARCHITECTURE**Palazzo Mora
Veneziadal 20 maggio 2021
al 21 novembre 2021Info:
[https://www.saphiravventura.com/
venice-architecture-biennial/](https://www.saphiravventura.com/venice-architecture-biennial/)

Tel: 340/8205811 (Valeria Romagnini)

**TURANDOT E L'ORIENTE
FANTASTICO DI PUCCINI,
CHINI E CARAMBA**Museo del Tessuto
Pratodal 22 maggio 2021
al 21 novembre 2021Info:
[https://www.museodeltessuto.it/
mostra-turandot/](https://www.museodeltessuto.it/mostra-turandot/)

Tel: 0574/611503

**ECOPHILIA.
ESPLORARE L'ALTERITÀ,
SVILUPPARE EMPATIA**Museo Nazionale della Montagna
"Duca degli Abruzzi"**Torino**dal 09 giugno 2021-06-30
al 05 dicembre 2021Info:
<https://www.museomontagna.org/>

Tel: 011/6604104

**A.B.O THEATRON.
L'ARTE O LA VITA**Castello di Rivoli
Torinodal 25 giugno 2021
al 09 gennaio 2022Info:
[https://www.castellodirivoli.org/
mostra/achille-bonito-oliva/](https://www.castellodirivoli.org/mostra/achille-bonito-oliva/)

Tel: 011/9565222

**LA GRANDE STORIA
DI MARIO SIRONI**Museo del Novecento
Milanodal 23 luglio 2021
al 31 marzo 2022Info:
[https://www.museodelnovecento.org/
it/mostre](https://www.museodelnovecento.org/it/mostre)

Tel.: 02/884 440 61

Anteprime**CLAUDE MONET.
OPERE DAL MUSEE MARMOTTAN
MONET DI PARIGI**Palazzo Reale
Milanodal 18 settembre 2021
al 30 gennaio 2022Info:
[https://www.palazzorealemilano.it/
mostre/](https://www.palazzorealemilano.it/mostre/)

Tel: 02/884 45 181

**STEVE MCCURRY
ICONS**Palazzo Sarcinelli, Conegliano
Trevisodal 06 ottobre 2021
al 13 febbraio 2022Info:
[https://www.artikaeventi.com/
steve-mccurry-icons.html](https://www.artikaeventi.com/steve-mccurry-icons.html)

Tel: 351/809 9706

**TESTA A TESTA CON
PICASSO**Pinacoteca di Brera
Milano

da novembre 2021

info:
<https://pinacotecabrera.org/>

Tel.: 02/72263230

Grafica

La creatività è un elemento fondamentale per una comunicazione nella quale i risultati finali corrispondano agli obiettivi prefissati. La Nuova Poligrafica, nel settore della comunicazione creativa, impiega tutte le risorse acquisite in tanti anni di attività al fine di sviluppare progetti efficaci, coerenti, chiari e di alta qualità.



Stampa Digitale & Offset

Stampa Digitale: veloce, versatile, economica e di qualità. Per tirature medio/basse e produzioni che richiedono tempistiche ridotte.

Stampa Offset: qualità e affidabilità per medio/alte tirature su diversi supporti quali carta, cartone e materiali plastici (polipropilene - pvc).



Gadget e Abbigliamento

Promuovere è sinonimo di incentivare, di far conoscere, allora ecco che il gadget diventa un oggetto utile per l'espansione aziendale.

Proponiamo abbigliamento e gadget aziendali personalizzati per ogni esigenza di promozione e image corporate.



Packaging

Operiamo nel campo della progettazione e produzione di: espositori in cartone, display da banco, display da terra, totem, cartelli, scatole in cartone, astucci e molto altro ancora.

Sempre a stretto contatto con i clienti, La Nuova Poligrafica è in grado di soddisfare ogni esigenza nel campo della cartotecnica.

Siti Web

Offriamo un servizio completo per la progettazione, realizzazione e gestione di siti internet finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prefissati insieme al cliente; con la possibilità di creare software gestionali per permettere al cliente di modificare i contenuti in autonomia.

